



**E-book
Reading, 1**

Le storie e la memoria

In onore di Arnold Esch

a cura di

***Roberto Delle Donne
Andrea Zorzi***

Estratto a stampa da RM - E-book, Reading - 1

<<http://www.rm.unina.it/ebook/festesch.html>>



Firenze University Press

La cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale

di Andrea Zorzi

1. L'educazione del cittadino nella società comunale italiana fu anche l'educazione alla vendetta. L'affermazione può forse sembrare provocatoria, e sicuramente appare tale se la si rapporta alla interpretazione per certi aspetti ancora corrente della lotta politica in età comunale. Quasi sempre, infatti, quest'ultima è stata assunta come elemento "endemico" o "strutturale" di sfondo dell'indagine, dal quale derivare una serie di spiegazioni causali del comportamento sociale e politico degli individui e dei gruppi attivi sulla scena politica comunale, dando luogo a una varietà di interpretazioni di segno disparato, e spesso discordante.

Quella della lotta politica nell'Italia comunale è infatti una questione ideologizzata, ma anche sostanzialmente elusa. Il conflitto politico violento ha costituito, e continua a costituire, un elemento difficile da inquadrare nelle sue manifestazioni – ritenute il più delle volte "illogiche", "caotiche", "primitive" o di "ambito privatistico" – e nelle sue conseguenze – assunte quasi sempre a spiegazione dell'"instabilità" e delle "crisi" degli assetti istituzionali. La scomodità del fenomeno – tanto più marcata per le interpretazioni "democratiche" e "repubblicane" che hanno dominato fino a tempi recenti la tradizione degli studi comunalistici – spiega anche perché esso non sia assunto ad oggetto privilegiato di studio.

Nemmeno le indagini dedicate alle lotte tra magnati e popolani o al profilo dei gruppi dirigenti comunali hanno favorito, infatti, un'attenzione specifica ai modi e ai meccanismi del conflitto di fazione o di parte. Senza essere indagato – o, al più, essendo semplicemente descritto –, il conflitto è stato considerato anche in queste ricerche come un attributo sociologico del comportamento (per esempio, una connotazione del ceto cavalleresco) o come manifestazione strutturale della lotta politica. Anche gli studi più

recenti sulla dimensione politica comunale – come le sintesi di John Koenig o di Philip Jones¹, o i contributi raccolti negli atti del recente convegno su *Magnati e popolani nell'Italia comunale*² – continuano a privilegiare l'analisi sociale dei gruppi dirigenti o la ricostruzione degli assetti giuridico-istituzionali a un'indagine specifica delle pratiche del conflitto. Anche là dove è stata tentata, la ricostruzione delle lotte di fazione si è a lungo divisa tra spiegazioni in termini di conflitto di classe (*milites* contro *pedites*, nobili contro popolo, magnati contro popolani) e spiegazioni in termini di scontro per il potere all'interno di un gruppo dirigente socialmente omogeneo e diviso solo da motivazioni ideologiche (guelfi contro ghibellini o colori analoghi)³. Tali spiegazioni hanno messo in evidenza aspetti importanti della politica comunale, ma hanno sostanzialmente eluso l'analisi delle sue modalità e del suo ricondursi a specifiche logiche di conflitto.

La maggiore difficoltà interpretativa si è rivelata essere soprattutto quella di conferire un senso alla violenza con cui si esprimevano i confronti di fazione. Anche i tentativi di concettualizzarla – dal noto *reading* coordinato da Lauro Martines agli studi di Jacques Heers – si sono risolti in spiegazioni sostanzialmente tautologiche, secondo cui i comportamenti violenti originerebbero dal contesto generale di violenza della società comunale⁴. Di fatto, è prevalsa una valutazione negativa di tali pratiche, interpretate come causa della crisi degli ordinamenti comunali e dell'affermazione dei poteri signorili⁵. A ben vedere, tale interpretazione ha il limite di assumere come

¹ J. Koenig, *Il 'popolo' dell'Italia del Nord nel XIII secolo*, Bologna 1986; Ph. Jones, *The Italian city-state. From commune to signoria*, Oxford 1997.

² *Magnati e popolani nell'Italia comunale*, Pistoia 1997.

³ Dalle indagini classiche di G. Salvemini, *Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295* [1899], Torino 1960; e N. Ottokar, *Il Comune di Firenze alla fine del Dugento* [1926], Torino 1962, a quelle più recenti, per esempio, di E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962; G. Tabacco, *Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano* [1974], Torino 1979, pp. 275 ss. e 330 ss.; e Id., *Ghibellinismo e lotte di partito nella vita comunale italiana*, in *Federico II e le città italiane*, a cura di P. Toubert - A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 335-343.

⁴ Cfr., rispettivamente, *Violence and civil disorder in Italian cities, 1200-1500*, ed. by L. Martines, Berkeley 1972; e J. Heers, *Partiti e vita politica nell'Occidente medievale* [1977], Milano 1983. Di Heers – che interpreta i conflitti come scontri deideologizzati e rispondenti solo a logiche di clan – si veda anche *Il clan familiare nel Medioevo. Studi sulle strutture politiche e sociali degli ambienti urbani* [1974], Napoli 1976.

⁵ Cfr., per esempio, Tabacco, *Egemonie sociali* cit., pp. 352 ss.; G. Chittolini, *La crisi delle libertà comunali e le origini dello Stato territoriale* [1970], in Id., *La formazione dello Stato*

valida la spiegazione fornita dai cronisti popolani, artefici di una visione negativa delle violenze che potevano minacciare il pacifico stato dell'ordinamento comunale⁶.

Di fronte a forme apparentemente caotiche di espressione della politica, si è cioè quasi sempre ricorsi alla pretesa razionalità di spiegazioni motivazionali, vere e proprie "precomprensioni", per dirla con António Manuel Hespanha⁷, vale a dire solidi sensi comuni storiografici, che continuano a nutrire anche molte analisi recenti: precomprensioni di matrice giuridico-formale (che interpretano le lotte politiche, cioè, come delle "deviazioni" dalle norme del vivere civile, come delle forme arretrate e privatistiche), funzionalistiche (che interpretano i conflitti in termini di disordine e di instabilità), causali (che spiegano le lotte in termini di conflitto di classe o di ceto) o evolucionistiche (che ne vedono il superamento nell'affermazione dello Stato, qui nella variante dell'affermazione dell'idea di *publicum* della città-stato).

In larga misura quasi tutte queste spiegazioni hanno sottovalutato o misconosciuto l'analisi delle pratiche e delle rappresentazioni del conflitto, dando luogo a spiegazioni spesso aprioristiche, venate del funzionalismo sociologico che spesso presiede alla visione della società da parte degli storici⁸. Anche quando si sono intravisti i caratteri di faida alla base dei conflitti di fazione, se ne è disconosciuto il potenziale valore interpretativo. John Larner, per esempio, pur cogliendo come dietro alle lotte della nobiltà

regionale e le istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Torino 1979, pp. 7 ss.; O. Capitani, *Dal Comune alla Signoria*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, Torino 1981, vol. IV, pp. 147 ss.; E. Artifoni, *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in *La storia. I grandi problemi dal medioevo all'Età Contemporanea*, vol. II/2, Torino 1986, pp. 482 ss.; ed E. Occhipinti, *L'Italia dei comuni. Secoli XI-XIII*, Roma 2000, pp. 91 ss.

⁶ Una prima analisi del processo di rappresentazione sociale e di costruzione ideologica elaborato dai cronisti popolani è in A. Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze al tempo degli Ordinamenti antimagnatizi*, in *Ordinamenti di giustizia fiorentini. Studi in occasione del VII centenario*, a cura di Vanna Arrighi, Firenze 1995, pp. 136-138. Non così, invece, J.K. Hyde, *Contemporary views on faction and civil strife in thirteenth- and fourteenth-century Italy*, in *Violence and civil disorder in Italian cities* cit., pp. 273-307, che non coglie tali elementi di elaborazione.

⁷ Cfr. A.M. Hespanha, *Storia delle istituzioni politiche*, Milano 1993, pp. 7 ss.

⁸ Sul senso comune degli storici, cfr. sempre E. Grendi, *Del senso comune storiografico*, in "Quaderni storici", 41 (1979), pp. 698-707. Si veda anche B. Lepetit, *Histoire des pratiques, pratique de l'histoire*, in *Les formes de l'expérience. Une autre histoire sociale*, éd. par Id., Paris 1995, pp. 9-22.

cittadina operassero meccanismi di inimicizia e di vendetta, li ha intesi come espressioni “meschine” di odio personale e di interesse privato, non riconoscendo loro una connotazione politica⁹.

Eppure, un'indagine dei modi del conflitto politico può chiarire la natura dei rapporti tra i gruppi sociali e i punti di tensione tra i centri di potere, aiutare a riconoscere nei meccanismi alla base delle dispute e delle loro ricomposizioni uno strumento di legittimazione sociale e politica, e contribuire pertanto al rinnovamento delle prospettive della storia politica d'età comunale e a rendere meno generico lo studio della competizione per il potere¹⁰.

La società comunale fu infatti, per eccellenza, la società del *polemos*. Se è possibile individuare un minimo comune denominatore in situazioni urbane molto diverse per esperienza e sviluppi, esso va ricondotto proprio alle pratiche¹¹ sociali del conflitto, al suo proporsi come un processo aperto delle relazioni sociali¹². La struttura stessa delle fonti ne è fortemente permeata. Non c'è tipo di documentazione che non rifletta tale condizione: non solo le fonti più esplicite su questo punto come quelle cronachistiche, ma anche quelle prodotte dai poteri pubblici (deliberazioni consiliari, statuti, atti giudiziari e fiscali, etc.), quelle notarili, perfino le scritture mercantili o le ricordanze private. L'analisi testuale della documentazione può dunque

⁹ J. Larner, *L'Italia nell'età di Dante, Petrarca e Boccaccio* [1980], Bologna 1982, pp. 185 ss. (e p. 187 per la citazione). Lo stesso Heers, *Partiti e vita politica* cit., pur riconoscendo nella faida e nella vendetta i meccanismi di base della lotta di fazione, li interpreta come modi residuali della lotta politica. Centrato sugli aspetti rituali è invece T. Dean, *Marriage and Mutilation: Vendetta in Late Medieval Italy*, in “Past and Present”, 157 (1997), pp. 3-36.

¹⁰ Sulla genericità della nozione di potere, cfr. anche A.I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo* [1981], in Id., *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 96-97.

¹¹ Il termine – di ascendenza foucaultiana – è ormai entrato in uso anche tra gli storici: cfr. A. Torre, *Percorsi della pratica 1966-1995*, in “Quaderni storici”, n.s., 90 (1995), pp. 799-829.

¹² Fondamentali sono, in questo senso, le interpretazioni ‘processualistiche’ delle relazioni sociali. Mi limito a rammentare le sintesi di S. Roberts, *Order and Dispute. An Introduction to Legal Anthropology*, Harmondsworth 1979; N. Rouland, *Anthropologie juridique*, Paris 1988; e *History and power in the study of law. New directions in legal anthropology*, ed. by J. Starr, J.F. Collier, Ithaca 1989. Analisi di società storiche sono raccolte anche in *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, ed. by J. Bossy, Cambridge 1983; e *The settlement of disputes in early medieval Europe*, ed. by W. Davies - P. Fouracre, Cambridge 1986; e nel recente studio monografico di Ch. Wickham, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000.

consentire non solo di evidenziarne gli aspetti di costruzione ideologica ma, soprattutto, di cogliere i modi in cui i contemporanei concepivano e descrivevano le logiche e le pratiche del conflitto politico. Nelle fonti di età comunale, il linguaggio delle relazioni sociali e politiche appare infatti dominato dai concetti di amicizia e inimicizia. Da esse emerge esplicitamente come le relazioni di solidarietà familiare e di fazione definissero i meccanismi di tutela dell'identità e dell'onore del singolo anche attraverso il conflitto. La lotta politica originava dalla rete di relazioni di inimicizia¹³ che nei conflitti di faida esprimeva una pratica politica ordinaria.

In questa sede, mi concentrerò in particolare su alcuni testi appartenenti a quella variegata letteratura di contenuto morale e pedagogico che fu parte maggiore dell'esperienza culturale e intellettuale della civiltà comunale italiana¹⁴, mettendoli in rapporto con alcuni altri aspetti del processo di legittimazione delle pratiche del conflitto.

2. Muovendo proprio da quelle che sono le evidenze e il lessico della documentazione si può in effetti ripensare la categoria di vendetta. Essa emerge, infatti, quale modo ordinario delle relazioni sociali oltre che dalla sua diffusione come pratica sociale, anche dal discorso culturale e politico.

Innumerevoli, e alcune ben note – a cominciare da quelle di Dante Alighieri¹⁵ –, sono, per esempio, le considerazioni positive sulla vendetta elaborate dagli intellettuali comunali, che rispecchiavano quel patrimonio di senso comune, espresso dalle raccolte di ammaestramenti, che annoverava tra i maggiori piaceri e dolori «che l'uomo può avere in questo mondo»

¹³ Spunti e riflessioni importanti sono in J. Freund, *Il terzo, il nemico, il conflitto. Materiali per una teoria del politico*, a cura di A. Campi, Milano 1995, in particolare il saggio *L'amico e il nemico: un presupposto del politico* [1965], ivi, pp. 47-154; e in *Amicus (inimicus) hostis. Le radici concettuali della conflittualità 'privata' e della conflittualità 'politica'*, ricerca diretta da G. Miglio, Milano 1992, in particolare il saggio di P.P. Portinaro, *Materiali per una storizzazione della coppia 'amico-nemico'*, ivi, pp. 219-310.

¹⁴ Sulla quale, cfr., per un primo orientamento, i contributi recenti di Enrico Artifoni (citati, *infra*, nella nota 34); M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo*, Roma 1994, pp. 3-47; e U. Meier, *Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen*, München 1994, pp. 10 ss.

¹⁵ Cfr. i riferimenti in I. Del Lungo, *Una vendetta in Firenze il giorno di San Giovanni del 1295*, in "Archivio storico italiano", s. IV, t. XVIII (1886), pp. 379 ss.; A.M. Enriques, *La vendetta nella vita e nella legislazione fiorentina*, in "Archivio storico italiano", XCI (1933), pp. 137 ss.; e G. Diurni, *La vendetta privata in Dante*, in *Vendetta*, voce dell'*Enciclopedia dantesca*, Milano 1976, vol. V, pp. 915-918.

proprio le conseguenze della vendetta, attraverso massime quali: “gioiosa è la macula del sangue del nimico”, “ingiuria fa quegli che ingiuria non vendica”, “chi bene dissimula l’ingiuria meglio si può vendicare”, “chi di vendicarsi teme molti ne farà malvagi”, etc.¹⁶.

Qui vorrei soffermarmi più in dettaglio sul trattato morale di Bono Giamboni, *Il libro de’ vizî e delle virtudi*. L’autore, Bono di Giambono di Vecchio, attivo a Firenze come giudice nella curia civile del podestà del sesto di Por San Piero tra il 1261 e il 1291, acquistò fama soprattutto come volgarizzatore di testi latini (tra i quali le *Historiae adversus paganos* di Paolo Orosio, *L’Epitoma rei militaris* di Flavio Vegezio)¹⁷. La sua opera originale, di incerta datazione, appartiene al genere delle compilazioni morali-allegoriche, e annovera tra le fonti Prudenzio, Boezio, San Bernardo, e vari altri autori classici e cristiani¹⁸. Filosofia vi consola l’autore in pena per la perdita dei beni terreni e lo invita a conquistarsi il regno dei cieli recandosi presso le virtù. La prima di esse, la fede cristiana, lo ammette alla visione della battaglia fra le virtù e i vizi, al cui termine l’autore è “ricevuto per fedele” dalle prime. Un’altra virtù, la Giustizia, si presenta in nove modi – Religione, Pietà, Sicurtà, Vendetta, Innocenzia, Grazia, Reverenzia, Misericordia, Concordia –, e risponde all’autore, che chiede cosa sia la Sicurtà: “è virtù per la quale si fa del malificio vendetta e non si lascia neuna cosa a punire”; mentre la Vendetta è intesa come “virtù per la quale l’uomo contesta al nimico, che no li faccia né forza né ingiuria, difendendosi da lui”. L’autore chiosa: “Ma pare che Vendetta e Sicurtà non sian virtù, perché ogni virtù intende d’operare alcuna cosa buona, perché hanno cominciamento dalla natura; e per queste non si fa bene, ma puniscesi il male”. Tanto è vero che Innocenzia è presentata come la “virtù per la quale de le ’ngiurie mal merito non si rende”¹⁹.

¹⁶ Cfr. *Ammaestramenti degli antichi latini e toscani raccolti e volgarizzati per fra Bartolommeo da San Concordio*, a cura di V. Nannucci, Firenze 1840, pp. 11, 323, 605, 609 e 631. Ricco di citazioni da fonti letterarie è anche G. Maugain, *Moeurs italiennes de la Renaissance. La vengeance*, Paris 1935.

¹⁷ Su Bono, cfr. C. Segre, *Bono Giamboni*, in *Dizionario critico della letteratura italiana*, Torino 1986², vol. I, pp. 377-379; e, per aggiornamenti bibliografici, S. Foà, *Giamboni, Bono (Bono di Giambono)*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 2000, vol. LIV, pp. 302-304.

¹⁸ Bono Giamboni, *Il libro de’ vizî e delle virtudi e il trattato di virtù e di vizi*, a cura di C. Segre, Torino 1968.

¹⁹ Ivi, XXXVI, *Delle schiere della Iustizia e de’ suoi capitani*, da cui anche le citazioni nelle note successive.

È però là dove la Giustizia impartisce i suoi ammonimenti che la vendetta viene contestualizzata nell'ambito delle relazioni sociali ordinarie. L'esordio ricorda come l'uomo è "per tre ragioni obbligato: per ragione scritta e per ragione non scritta e per ragione naturale; per ragione scritta, cioè o per legge romana o per istatuto; per ragione non scritta, cioè per alcuna usanza che sia tenuto d'oservare. Per ragione naturale è l'uomo obbligato in sei modi, cioè per via di religione, per via di pietà, per via d'amore, per via di vendetta, per via d'osservanza, per via di verità". Dunque, l'individuo – cioè, il cittadino – deve osservare le leggi (gli statuti), le consuetudini, e le abitudini sociali: la fede in Dio, la lealtà familiare e civica²⁰, il rispetto delle gerarchie²¹, l'onestà dei comportamenti²².

Ma l'argomentazione più dettagliata è riservata – non a caso – ai legami di amicizia e inimicizia. La sfera delle amicizie è individuata nei parenti e negli amici, cui spetta il compito primario di dare – si cominci a notare – consiglio e aiuto: "L'amico è tenuto a l'amico, e 'l parente al parente, a due cose, cioè a consigliarlo e aiutarlo: a consigliarlo è tenuto, cioè a darli fedeli e diritti consigli; ad atarlo è tenuto in su' bisogni e pericoli suoi. E a queste cose fare si muove l'amico o 'l parente solamente per amore che nel suo amico e parente dé avere"²³. L'inimicizia è chiaramente indicata come una relazione sociale ordinaria, che rende ineluttabile il legame tra i nemici "per via di vendetta". L'autore chiede alla Giustizia: "Dimmi in che modo è obbligato il nemico al nemico naturalmente per via di vendetta". La risposta è una delle più chiare definizioni della vendetta nella società comunale: "Quando il nemico vuole offendere al suo nemico, questi che vuol essere offeso si può naturalmente difendere da lui e non lasciarsi fare né forza né ingiuria; e questo cotale difendere è appellato vendetta, e la ragione che 'l nemico contra 'l nemico puote usare, cioè di difendersi da lui, acciò che forza né ingiuria no li faccia". Di più, la liceità giuridica della vendetta è riconosciuta anche in questo dialogo morale: "E avegna che per questa via si

²⁰ "Per via di pietà è obbligato il padre al figliuolo e 'l figliuolo al padre e lo cittadino alla sua città. [...] E 'l cittadino è tenuto naturalmente di rendere alla sua città due cose, cioè consigliarla e atarla: consigliarla è tenuto, cioè darle buoni e diritti consigli; atarla è tenuto in su' bisogni e pericoli suoi."

²¹ "Il soggetto è tenuto al signore a tre cose, cioè onorarlo, ubidirlo e venerarlo con molta reverenzia: ché a queste cose li è obbligato naturalmente per via d'osservanza, perché sempre è così usato di fare".

²² "L'un uomo a l'altro è obbligato naturalmente di dire verità e servarli quello che giustamente li promette": *ivi*, LXXI, *Delli ammonimenti della Iustizia*.

²³ *Ivi*.

possa redder naturalmente ragione al nemico”. Come sempre in questa letteratura, l’ammaestramento morale chiosa in funzione del bene: “Dio volle che colui che vuol esser perfetto questa cotale ragione contra ’l nemico non usi, né si difenda da lui. Onde dice il Vangelo di colui che vuole esser perfetto: ‘Chi ti dà nell’una gota, para l’altra; e chi ti vuol tòrre la gonnella, dagli con essa la guarnacca’”. Ma si tratta di una chiosa, appunto. Il dato saliente è che la vendetta è indicata come uno dei sei modi per i quali “dé rendere l’un uomo a l’altro la ragion sua, a cui è obligato”²⁴. Soprattutto, è significativo che questo assunto si sviluppi nell’ambito di un’opera morale, scritta da un intellettuale – e, ancor più significativamente, da un giudice²⁵ – a scopo pedagogico nel contesto della cultura urbana comunale.

Né si tratta di un caso isolato, bensì di una tra le molte testimonianze, certamente tra le più articolate, di un sentire culturale e sociale diffuso. Prendiamo, per esempio, Brunetto Latini, notaio e cancelliere del comune di Firenze durante il primo regime di ‘popolo’ e poi priore e autorevole consigliere durante il regime delle arti²⁶, che fu protagonista della cultura civica del secondo duecento (Giovanni Villani lo ricorda come “cominciatore e maestro in digrossare i Fiorentini e fargli scorti in bene parlare e in sapere guidare e reggere la nostra repubblica”²⁷). Nel suo poemetto didattico, *Il tesoretto*, svolto nella consueta forma allegorico-morale, e datato agli anni sessanta del Duecento, l’autore è guidato dalla Natura sotto il dominio delle virtù, delle quali quattro (Larghezza, Cortesia, Lealtà e Prodezza) offrono approfonditi ammaestramenti. Ed è proprio la virtù della Prodezza a introdurre il tema dell’inimicizia²⁸. Dopo lo scontato ammonimento di non recare offesa²⁹ e di evitare la violenza³⁰, si prende atto dell’ordinarietà delle

²⁴ Ivi.

²⁵ Sulla cui attività cfr. S. Debenedetti, *Bono Giamboni*, in “Studi medievali”, IV (1912-1913), pp. 271-278.

²⁶ Su Brunetto, cfr. F. Mazzoni, *Latini, Brunetto*, in *Enciclopedia dantesca*, Roma 1970, vol. III, pp. 579-588; e M. Ciccuto, “*Tresor*” di *Brunetto Latini*, in *Letteratura italiana. Le opere*, I, *Dalle origini al Cinquecento*, Torino 1992, pp. 45-59, con ricche bibliografie.

²⁷ Giovanni Villani, *Nuova cronica*, a cura di G. Porta, Parma 1990, IX, 10, vol. II, pp. 27-28.

²⁸ Brunetto Latini, *Il tesoretto*, a cura di G. Pozzi e G. Contini, in *Poeti del Duecento*, a cura di G. Contini, Milano-Napoli 1960, vol. II, pp. 168-284, XVIII, da cui anche le citazioni successive.

²⁹ “E guàrdati ognora/che tu non facci ingiura/né forza a om vivente”.

³⁰ “Ch’egli è maggior prodezza/rinfrenar la mattezza/con dolci motti e piani/che venire a le mani”.

relazioni di inimicizia³¹. Chi ha offeso deve stare sempre all'erta e girare per la città con una guardia armata: “Se tu hai fatto offesa/altrui, che sia ripresa/in grave nimistanza,/sì abbi per usanza/di ben guardarti d' esso,/ed abbi sempre apresso/e arme e compagnia/a casa e per la via;/e se tu vai atorno,/sì va' per alto giorno,/mirando d'ogne parte,/ché non ci ha miglior arte/per far guardia sicura/che buona guardatura:/l'occhio ti guidi e porti,/e lo cor ti conforti”. Significativo è poi l'invito a guardarsi anche dai nemici di condizione sociale inferiore, perché la vendetta non è attribuito dei nobili e può anche essere consumata dopo molto tempo: “E un'altra ti dico:/se questo tuo nemico/fosse di basso afare,/non ce t'asecurare,/perché sie più gentile;/no-llo tenere a vile,/ch'ogn'omo ha qualch' aiuto:/e i' ho già veduto/ben fare una vengianza,/che quasi rimembranza/no 'nd' era tra la gente”. L'insegnamento è infatti quello di frenare la rabbia, se offesi³², e di meditare la vendetta fino a cogliere il momento opportuno per compierla (“S'afeso t'è di fatto,/dicoti a ogne patto/che tu non sie musorno,/ma di notte e di giorno/pensa de la vendetta,/e non aver tal fretta/che tu ne peggior' onta,/ché 'l maestro ne conta/che fretta porta inganno,/e 'ndugio è par di danno;/e tu così digrada:/ma pur, come che vada/la cosa, lenta o ratta,/sia la vendetta fatta”). Soprattutto, bisogna consigliare gli amici di non avere fretta a consumare la vendetta (“E se 'l tuo buono amico/ha guerra di nemico,/tu ne fa' quanto lui,/e guàrdati di plui:/ non menar tal burbanza/ched elli a tua fidanza/coninciasse tal cosa/che mai non abbia posa”).

3. La vendetta è dunque un ammaestramento impartito dalle virtù. Particolarmente significativo appare il fatto che gli autori di questi trattatelli morali siano uomini di legge, giudici e notai, pratici di tribunali e di consigli comunali – che appartengano, cioè, ai gruppi dirigenti cittadini. Si potrebbe obiettare che testi come quelli appena analizzati accentuino forse gli elementi di convenzionalità letteraria tipici del genere delle “battaglie di virtù”³³, e siano pertanto più una rappresentazione culturale di modelli comportamentali che riflessioni su pratiche sociali realmente diffuse.

³¹ “Ma se 'l senno non vale,/metti mal contra male,/né già per suo romore/non bassar tuo onore”.

³² “E tu sia bene apreso:/che se ti fosse ofeso/di parole o di detto,/non rizzar lo tu' petto,/ne non sie più corrente/che porti 'l conveniente./Al postutto non voglio/ch'alcuno per suo orgoglio/dica né faccia tanto/che 'l gioco torni 'n pianto,/né che già per parola/si tagli mano o gola./E i' ho già veduto/omo ch'è pur seduto,/non facendo mostranza,/far ben dura vengianza”.

³³ Sul quale, cfr. R. Newhauser, *The treatise on vices and virtues in Latin and the vernacular*, Turnhout 1993. Cfr. anche J. O'Reilly, *Studies in the Iconography of the Virtues and Vices in the*

Ma se ci volgiamo a considerare quell'insieme più ristretto, quanto eterogeneo, di testi pedagogici dei decenni centrali del secolo XIII³⁴ dedicati all'"arte della cittadinanza", ci imbattiamo addirittura in un trattato dedicato per intero alla cultura del conflitto, il noto *Liber consolationis et consilii* di Albertano da Brescia, giudice bresciano al seguito di podestà itineranti nel secondo quarto del secolo XIII³⁵. Il *Liber consolationis* fa parte di una trilogia di trattati morali intesa a fornire al *civis* gli strumenti per bene operare nelle diverse situazioni sociali: le relazioni familiari e la scelta degli amici (il *De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae*, scritto nel 1238³⁶), l'uso sociale della parola, nell'equivalenza tra bene

Middle Ages, New York 1988; e A.E. Katzenellenbogen, *Allegories of the Virtutes and Vices in Medieval Art from Early Christian Times to the Thirteenth Century*, Toronto 1989.

³⁴ Un insieme di testi cui ha dedicato particolare attenzione negli ultimi anni Enrico Artifoni in vari contributi: *I podestà professionali e la fondazione retorica della politica comunale*, in "Quaderni storici", n.s., 63 (1986), pp. 687-719; *Sull'eloquenza politica nel Duecento italiano*, in "Quaderni medievali", 35 (1993), pp. 57-78; *Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Duecento italiano*, in *Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento*, a cura di P. Cammarosano, Roma 1994, pp. 157-182; *Gli uomini dell'assemblea. L'oratoria civile, i concionatori e i predicatori nella società comunale*, in *La predicazione dei Frati dalla metà del '200 alla fine del '300*, Spoleto 1995, pp. 143-188; *Sapientia Salomonis. Une forme de présentation du savoir rhétorique chez les dictateurs italiens (première moitié du XIIIe siècle)*, in *La parole du prédicateur, V^e-XV^e siècle*, éd. par R.M. Dessì et M. Lauwers, Nice 1997, pp. 291-310; *Orfeo concionatore. Un passo di Tommaso d'Aquino e l'eloquenza politica nelle città italiane nel secolo XIII*, in *La musica nel pensiero medievale*, a cura di L. Mauro, Ravenna 2001, pp. 137-149; e Id., *Boncompagno da Signa, i maestri di retorica e le città comunali nella prima metà del Duecento*, in *Il pensiero e l'opera di Boncompagno da Signa*, in corso di stampa (ringrazio l'autore per la lettura del testo in anteprima).

³⁵ Su Albertano, cfr. M. Pastore Stocchi, *Albertano da Brescia*, in *Dizionario critico della letteratura italiana* cit., vol. I, pp. 6-9; J. M. Powell, *Albertanus of Brescia. The Pursuit of Happiness in the Early Thirteenth Century*, Philadelphia 1992; *Albertano da Brescia: alle origini del razionalismo economico, dell'umanesimo civile, della grande Europa*, a cura di F. Spinelli, Brescia 1996; e E. Artifoni, *Prudenza del consigliere. L'educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246)*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliere nella cultura medievale*, a cura di C. Casagrande, C. Crisciani, S. Vecchio, in corso di stampa (ringrazio l'autore per la lettura del testo in anteprima).

³⁶ *De amore et dilectione Dei et proximi et aliarum rerum et de forma vitae*, ed. by Sh. Hiltz Romino, PhD dissertation, University of Pennsylvania 1980, ora anche on line in *Albertano of Brescia. Resource site*, ed. by A. Graham, 2000-, <<http://freespace.virgin.net/angus.graham/DeAmore1.htm>> [link attivo nel luglio 2002].

parlare e bene vivere (*l'Ars loquendi et tacendi*, scritto nel 1245³⁷), e appunto la gestione del conflitto (il *Liber consolationis et consilii*, del 1246³⁸).

Il *Liber consolationis* è stato a lungo considerato come un'apologia della giustizia pubblica nei confronti della faida³⁹, o comunque come “una condanna della vendetta netta e senza appello” in quanto attributo nobiliare⁴⁰, secondo – appunto – la ‘precomprensione’ pubblicistica che ancora domina gli studi comunalistici. In realtà, si tratta di una più complessa e raffinata riflessione di Albertano sull'ordinarietà del conflitto e sui modi di sua conduzione e risoluzione. Centrale, in essi, è la funzione del *consilium*, come appare chiaro, sin dall'*incipit*: “Quoniam multi sunt, qui in adversitatibus et tribulationibus taliter affliguntur et deprimuntur, quod, cum in se propter animi perturbationem nec consilium nec consolationem habeant neque ab aliis expectent, ita contristantur, ut de malo in pejus cadant”⁴¹. Come abbiamo già visto nel *Libro de' vizî e delle virtudi* di Bono Giamboni, è solo attraverso la sistematica ponderazione del consiglio, innanzitutto degli amici, che si può e si deve elaborare la strategia più adatta nei confronti di chi ci ha offeso. Il *Liber* si apre infatti in una tipica situazione di conflitto: il protagonista, *Melibeus*, un giovane “vir potens et dives”, subisce l'oltraggio disonorante alle proprie donne da parte di “tres vero sui vicini et hostes antiqui”, che approfittano della sua assenza per picchiarne la moglie e sfigurarne la figlia con cinque ferite (le ferite cristologiche agli occhi, alle

³⁷ L'edizione più recente è Albertano da Brescia, *Liber de doctrina dicendi et tacendi. La parola del cittadino nell'Italia del Duecento*, a cura di P. Navone, Firenze 1998. Disponibile on line è ora anche *Ars loquendi et tacendi*, ed. by Th. Sundby, in Id., *Della vita e delle opere di Brunetto Latini*, Firenze 1884, pp. 475-509, in *Albertano of Brescia. Resource site* cit., <<http://freespace.virgin.net/angus.graham/Loquendi.htm>> [link attivo nel luglio 2002].

³⁸ *Albertani Brixienensis Liber consolationis et consilii ex quo hausta est fabula gallica de Melibeo et Prudentia*, a cura di Th. Sundby, Havniae 1873, anch'esso ora on line in *Albertano of Brescia. Resource site* cit., <<http://freespace.virgin.net/angus.graham/Lib-Cons.htm>> [link attivo nel luglio 2002], da cui anche le citazioni nelle note successive.

³⁹ Cfr. A. Checchini, *Un giudice nel secolo decimoterzo: Albertano da Brescia*, in “Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti”, LXXI (1911-1912), pp. 185-235.

⁴⁰ Come ancora di recente J.-C. Maire Vigueur, *L'ufficiale forestiero*, in *Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secc. XIII-metà XIV)*, Pistoia 2001, p. 95.

⁴¹ Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., I, *Exemplum in persona Melibeï*. Secondo Artifoni, *Prudenza del consigliare* cit., nel *Liber* il tema predominante, sin dal titolo, sarebbe infatti quello del consiglio.

orecchie, alla bocca, al naso e alle mani)⁴². La reazione immediata di disperazione e ira è subito oggetto di consolazione da parte della moglie che ha il nome e incarna una delle virtù cardinali, *Prudentia*. Ed è proprio lei a suggerire al marito di convocare gli amici fedeli e i parenti allargati per trarne consiglio⁴³.

Come vedremo anche in altre fonti, la vendetta è una pratica sociale proprio in quanto gestita dal consiglio degli amici cui l'offeso manifesta la propria intenzione di vendicarsi⁴⁴. E il *Liber consolationis* ci offre una delle rappresentazioni più vivide e ricche di dettagli su come dovevano tenersi queste riunioni. Albertano evidenzia subito, infatti, il rischio d'eterogeneità del consesso e della presenza di vicini "qui magis illum [Melibeum] reverebantur timore, quam diligerent amore, et etiam quidam, qui de inimicis facti fuerant amici et qui in ejus gratiam redierant", come anche di "assentatores sive adultores et etiam causidici sapientes" – la potenziale presenza, cioè, di amici e consiglieri di dubbia fedeltà e sincerità. Ogni categoria di convocati si esprime sulla proposta di vendetta manifestata da Melibeo. Per primi prendono la parola i chirurghi – non solo perché il *Liber consolationis* è dedicato da Albertano al figlio Giovanni, chirurgo⁴⁵, ma anche perché a loro spettava un ruolo di consulenza tecnica nei fatti di

⁴² Ivi: "Quidam juvenis, Melibeus nomine, vir potens et dives, relinquens uxorem et filiam in domo, quas multum diligebat, clauso ostio domus, ivit spatiatum. Tres vero sui vicini et hostes antiqui hoc videntes, appositis scalis ac per fenestras domus intrantes, uxorem Melibei, Prudentiam nomine, verberaverunt fortiter et, filiae ejus plagis quinque appositis, videlicet in oculis, auribus, ore et naso ac manibus, illamque semivivam relinquentes, abierunt". Le ferite sono "ad hoc ut deberes recordari Christum quinque plagas in corpore suo pertulisse": ivi, XXXVIII, *De quintuplici Dei voluntate*.

⁴³ Ivi, II, *De consolatione*: "At illa dixit: Convoca probatos ac fideles amicos, agnatos quoque et cognatos, et ab eis super praedictis diligenter consilium postula, et secundum illorum consilium te regas".

⁴⁴ Ivi: "Quibus convocatis ille per ordinem narrans omnia, quaecunque illi acciderant, et ab ipsis consilium postulans, magnam voluntatem de vindicta in continenti facienda demonstravit".

⁴⁵ Ivi, *Incipit*: "Ideo tibi, filio meo Johanni, qui in arte cyrurgiæ medicando te exerces, et plerumque tales invenis, quaedam tibi pro modulo meæ scientiæ scribere curavi, per quæ, dante Domino, poteris praedictis non solum in corporibus medelam tribuere, sed etiam circa praedicta consilium et consolationem impertiri atque juvamen. Legas itaque similitudinem infra scriptam, et auctoritates in hoc libro notatas attente ac studiosissime perlegas, et ita, divina favente grati, poteris tibi et aliis proficiendo ad praedicta leviter pervenire".

sangue⁴⁶ – che, ricordando lo scopo benefico del proprio ufficio, evitano di prendere parte e di consigliare se fare vendetta o meno⁴⁷. I medici arrivano anche a formulare la similitudine dei contrari in natura: “sicut per physicam contraria contrariis curantur, ita et in guerra atque vindicta et in aliis rebus contraria contrariis curari consueverunt”⁴⁸.

Si noti il termine esplicito “guerra” a indicare la conduzione del conflitto – la faida in altri termini – che è attestato anche in molte altre fonti cittadine coeve. Il linguaggio della documentazione, vale a dire il vocabolario sociale, distingue infatti con chiarezza la differenza di piani. Da un lato, l’esistenza dei conflitti e la fase di loro conduzione è riconosciuta appropriatamente coi termini “bellum”, “werra”, “guerra” o il volgare “briga”: le deliberazioni consiliari fiorentine cercavano, per esempio, di favorire la pace tra coloro “qui habent guerras et inimicitias”, o tra gli “habentes [...] guerram seu inimicitiam patentem”, mentre Giovanni Villani parla di “brighe e discordie [...] com’erano allora ch’egli avea grande guerra tra gli Adimari e’ Tosinghi” e tra altre casate⁴⁹. I conflitti sorgono per “inimicizie capitali” o “patenti”, per “odii”, per “discordie”. Dall’altro, il termine “vindicta” o “vendetta” esprimeva invece un significato più definito – e più pregnante – riferendosi al mero momento della ritorsione, che ristabilisce l’equilibrio delle offese e si propone come soluzione del conflitto. Sempre Albertano offre, in un altro punto del *Liber consolationis*, un chiarissimo *climax* semantico della genesi e della propalazione del conflitto: “scire debes, quod genita fuit tibi injuria ex odio inimicorum tuorum; et ex vindicta gignitur alia

⁴⁶ Ivi, II, *De consolatione*: “Plerumque enim accidit, ut, vulneribus in rixa utrinque factis, medici de arte sua utrique parti consulant ac utrisque sollicitè medelam adhibeant”. Sul ruolo consulente dei medici nell’età di diritto comune, cfr. M. Ascheri, ‘*Consilium sapientis*’, *perizia medica e ‘res iudicata’*. *Diritto dei ‘dottori’ e istituzioni comunali*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di S. Kuttner e K. Pennington, Città del Vaticano 1980, pp. 533-579. Si veda anche G. Ruggiero, *The Cooperation of Physicians and the State in the Control of Violence in Renaissance Venice*, in “*Journal of the History of Medicine*”, (1978), pp. 156-166.

⁴⁷ Liber, II, *De consolatione*: “Officium est medicorum atque ad illos semper spectat, omnibus prodesse ac nulli nocere [...]. Et ideo non expedit eis de guerra vel vindicta consulere, nec inter aliquos partem capere, quare de vindicta facienda minime tibi consulimus”.

⁴⁸ Ivi.

⁴⁹ Cfr., rispettivamente, Archivio di Stato di Firenze, *Provisioni. Registri*, 10, c. 260r-v, 27 giugno 1300; *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del podestà dell’anno 1325*, a cura di R. Caggese, nuova edizione con introduzioni di G. Pinto, F. Salvestrini e A. Zorzi, Firenze 1999, III, r. CXXVII, vol. II, p. 252; e Villani, *Nuova cronica* cit., IX/I, vol. II, pp. 11-12.

rixa; ex rixa vero gignitur et oritur odium et guerra; ex guerra vero seditio et substantiæ consumptio, necessitas et bella atque innumerabilia mala gignuntur atque nascuntur”⁵⁰. Il vocabolario sociale esprimeva dunque con chiarezza la distinzione concettuale che i *cives* operavano abitualmente tra il sistema vendicatorio e il conflitto nel suo insieme, la faida, cioè, come costruzione del confronto su vari piani e attraverso non solo le fasi di ritorsione violenta ma anche quelle di negoziazione e di riappacificazione tra le parti⁵¹.

Ma torniamo alle vicende di Melibeo. Alla guerra spingono inevitabilmente i suoi vicini, i nemici tornati nelle grazie, gli adulatori e gli “assentatores” – “omnes quasi lacrimantes et dolorem in facie de eo quod acciderat ostendentes” – che lodano la sua potenza e la sua ricchezza, la

⁵⁰ Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., XXXVI, *Quot modis dicatur quis posse*.

⁵¹ Per un primo quadro sulle caratteristiche della faida, cfr. M. Gluckman, *The peace in the feud*, in “Past and present”, 7 (1955), pp. 1-14; K.F. e C.S. Otterbein, *An eye for an eye, a tooth for a tooth. A cross-cultural study of feuding*, in “American anthropologist”, 67 (1965), pp. 1470-1482; J. Black-Michaud, *Coesive force. Feud in the Mediterranean and the Middle East*, New York 1975, pp. 27-31 e 63 ss.; Ch. Boehm, *Blood revenge. The anthropology of feuding in Montenegro and other tribal societies*, Lawrence 1984, pp. 198 ss., 218 ss., e 225 ss.; A. Torre, *Faide, fazioni e partiti, ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento*, in “Quaderni storici”, n.s., 63 (1986), pp. 775-810; O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990; C. Povolo, *La conflittualità nobiliare in Italia nella seconda metà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia. Alcune ipotesi e possibili interpretazioni*, in “Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti”, CLI (1992-1993), pp. 89-139; E. Muir, *Mad blood stirring. Vendetta and factions in Friuli during the Renaissance*, Baltimore 1993; G. Algazi, *The Social Use of Private War: Some Late Medieval Views Reviewed*, in “Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte”, XXII (1993), pp. 253-273; A. Zorzi, “*Ius erat in armis*”. *Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna 1994, pp. 609-629; M. Bellabarba, *La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna*, Bologna 1994. Un'analisi di una faida d'età comunale come conflitto condotto su una pluralità di piani (economici, matrimoniali, giudiziari, ideologici, simbolici, derisori, etc.), è in A. Zorzi, *La faida Cerchi - Donati*, in Id., *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze 1995, pp. 78 ss., in particolare.

consistenza del suo lignaggio e di quello dei parenti e degli amici⁵², e deridono al contrario la forza e la ricchezza del nemico⁵³. Assai più cauti sono invece i saggi e i causidici, che evidenziano subito come il “negotium” sia “arduum”, per la potenza e per la ricchezza di entrambe le parti in causa che rendono assai incerti gli esiti di un conflitto, e invitano semmai a rafforzare le misure di difesa e di guardia⁵⁴. Avvalendosi del consueto corollario di citazioni autoritative⁵⁵, essi esprimono grossi dubbi sull’efficacia della vendetta⁵⁶ e consigliano Melibeo di prendere tempo. La loro proposta è però contestata dai giovani presenti al consiglio⁵⁷, che spingono per vendicarsi subito fin che il ferro è caldo⁵⁸, forti della giovane età, fiduciosi della potenza della propria parte e irridenti la ricchezza e la forza degli avversari⁵⁹. Un discorso semplice e infervorato che raccoglie immediati consensi: “Tunc vero quasi omnes cum magno strepitu clamaverunt: *Sic, sic, fiat, fiat*”⁶⁰. A fare ragionare gli animi prova inutilmente un anziano, con

⁵² Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., II, *De consolatione*: “Multum commendantes dominum Melibeum ejusque potentiam atque divitias, numerando etiam multitudinem agnatorum ejus et cognatorum, affinium quoque et amicorum”.

⁵³ Ivi: “Adversariorium insuper ejus potentiam vilipendendo eorumque divitias verbis annihilando”.

⁵⁴ Ivi: “Quare, cum sollicite sit procedendum, consilimus tibi, quatenus personam tuam ita custodias, quod neque dolus neque astutiæ desint tibi ad cavendum. Insuper etiam domum tuam diligenter munias”.

⁵⁵ Ivi: “Non enim subito vel celeriter est judicandum, ‘omnia enim subita probantur incauta’ (Cassiodorus, *Variæ*, 1.17.1), et ‘in judicando criminosa est celeritas’ (Publilius Syrus, *Sententiæ*, 293), et ‘ad pœnitendum properat qui cito judicat’ (ivi, 32), quare dicit consuevit: ‘Optimum judicem existimo, qui cito intelligit et tarde judicat’; nam licet mora omnis odio sit, non tamen in judicando mora competens est reprobanda; scriptum est enim: ‘Mora omnis odio est, sed facit sapientem’ (ivi, 352)”.

⁵⁶ Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., II, *De consolatione*: “De facto autem vindictæ atque guerræ faciendæ dubium maximum videmus”.

⁵⁷ Ivi: “Reprehendendo etiam sapientes de inducia et deliberatione postulata”.

⁵⁸ Letteralmente: “allegando etiam quod, sicut ferrum igne calefactum et candidatum semper melius quam frigidum laboratur, ita et injuria recens in continenti semper melius quam ex intervallo vindicatur”: ivi.

⁵⁹ Ivi: “Juvenes vero confisi de fortitudine ac viribus suis et etiam de multitudine illorum, qui videbantur amici, post multas laudes domini Melibei ac divitiarum et parentelæ illius et potentiæ, consulerunt vindictam in continenti faciendam et guerram potenti manu pertractandam, adversariorum potentiam et divitias pro nihilo reputantes”.

⁶⁰ Ivi.

parole franche: “Multi clamant sic, sic, qui vim verborum nesciunt et quod dicunt penitus ignorant”⁶¹; e nella sua posizione si riconoscono coloro che hanno esperienza delle incertezze e dei costi delle faide protratte nel tempo: “Vindicta certe et guerra, quæ oritur ex ea, tam largum habent introitum, ut initium ejus cui libet pateat, finis vero illius cum magna difficultate et vix aut nunquam reperitur. Multi in principio guerræ nondum nati sunt, qui ante finem illius cum multo labore ac multis ærumpnis aut senescunt aut miserabiliter propter guerram vitam finiunt”⁶². Non si tratta di un rifiuto a priori dei metodi violenti, ma solo della proposta di valutare bene la situazione prima di agire⁶³. Ciononostante, il discorso dell’anziano è interrotto più volte dagli astanti, che lo accusano di inopportunità⁶⁴. Nel trambusto, “multi ad aures Melibeï aliter consulebant secreto, quam palam dicere vellent, immo palam aliud monstrabant”.

Alla fine la decisione viene messa ai voti e passa a larga maggioranza la proposta di fare immediata vendetta e di avviare il conflitto⁶⁵. È a questo punto che la Prudenza, nei panni della moglie di Melibeo, invita a tornare sulla decisione presa. “Prudentia est rerum bonarum et malarum utrarumque discretio”⁶⁶, dice la protagonista con una citazione ciceroniana⁶⁷, la capacità, cioè, di discernere tra bene e male. Il *Liber consolationis* si dispiega così in un’ampia e sistematica analisi del *consilium*, come ha messo in evidenza Enrico Artifoni⁶⁸. Se ne offre una serie di definizioni generali⁶⁹, e si illustrano, in primo luogo, le cose da evitare: l’ira, la brama e il piacere, le

⁶¹ Ivi.

⁶² Ivi.

⁶³ Ivi: “Quare non est subito nec festinanter procedendum; sed cum diligenti provisione et præparatione ac deliberatione maxima sollicitaque cura omnia sunt peragenda”.

⁶⁴ Ivi: “Importuna est enim narratio tua, quia tibi non præbetur auditus, et est quasi *musica in luctu*; ait enim Jhesus Sirac: ‘Musica in luctu importuna narratio’”.

⁶⁵ Ivi: “Tunc vero exurgens Melibeus, facta inter eos more solito partita, cognovit, viginti partes illorum esse de partita vindictæ in continenti faciendæ atque guerræ viriliter pertractandæ, unde consilium illorum laudavit, insuper et firmavit”.

⁶⁶ Ivi, VI, *De prudentia*.

⁶⁷ Cicero, *De Inventione*, 2.53.160.

⁶⁸ Artifoni, *Prudenza del consigliare* cit., che ne ha dato la lettura finora più attenta e convincente quale testo didattico inteso a valorizzare le pratiche consiliari dell’età podestarile.

⁶⁹ Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., XI, *De consilio*: “Consilium est hominis intentio vel propositum, quod homini vel hominibus exhibetur vel tribuitur, bonum vel malum persuadendo, motu proprio, super aliquo faciendo vel omittendo. Dicitur etiam consilium, quod capitur cum multis”.

decisioni affrettate, la rivelazione di segreti come anche l'ostentazione delle reali intenzioni⁷⁰. Si raccomandano le categorie di persone cui chiederlo: “a bonis ergo amicis, et a sapientibus ac peritis, probatis et inventis fidelibus, et maxime a senibus consilium postulandum est”⁷¹. E quelle dal quale evitarlo: gli stolti, gli adulatori, i nemici tornati in grazia, i rispettosi per timore, gli ebbri, coloro che dicono una cosa in privato e un'altra in pubblico, gli uomini che godono di cattiva fama e i giovani⁷². Si esaminano poi le conseguenze che possono derivarne, nelle endiadi morali del “bonum an malum, utrum odium an amorem, [utrum] timorem an gratiam, utrum jus an injuriam, utrum pacem an guerram, utrum dampnum an utilitatem”⁷³. Si evidenzia infine cosa si debba far proprio e approvare del consiglio, e come si possa tornare sulle decisioni assunte⁷⁴.

L'analisi degli errori elencati da Prudenza a Melibee è franca e dettagliata⁷⁵: a suo dire, il marito ha convocato un consiglio troppo ampio (una “multitudinem onerosam”), allargato anche ai “malos, juvenes ac stultos, adulatores quoque et simulatores et assentatores, et illos etiam, qui non amore sed timore tibi reverentiam ostendebant”, quando invece andava ristretto ai soli “bonos amicos ac sapientes ac peritos, probatos ac fideles inventos et maxime senes”; egli si è poi lasciato trascinare dall'ira e dalla fretta nel condurlo, manifestando troppo apertamente la sua “magnam affectionem de vindicta in continenti facienda”, così da orientare la maggioranza dei consiglieri ad accondiscenderne le intenzioni; inoltre, non ci si doveva limitare a un unico consiglio, “cum in tam arduo negotio multa con-

⁷⁰ Cfr., rispettivamente, ivi, XII, *De ira vitanda in consiliis*; XIII, *De cupiditate seu voluptate vitanda in consiliis*; XIV, *De festinantia vitanda in consiliis*; XV, *De secreto non propalando nisi propter necessitatem et utilitatem*; e XVI, *De non ostendenda voluntate in consiliis*.

⁷¹ Ivi, XVII, *De consilio ab aliis petendo*.

⁷² Cfr., rispettivamente, ivi, XVIII, *Quorum consilium sit vitandum. De vitando consilio stultorum*; XIX, *De vitando consilio adulatorum*; XX, *De vitando consilio illorum, qui sunt vel jam fuerunt inimici et postea in gratiam redierunt*; XXI, *De vitando consilio illorum, qui non amore, sed timore reverentiam ostendunt*; XXII, *De vitando consilio ebriosorum*; XXIII, *De vitando consilio illorum, qui secreto aliud consulunt, et palam aliud se velle ostendunt*; XXIV, *De consilio mali hominis vitando et suspecto habendo*; e XXV, *De vitando consilio juvenis et suspecto habendo*.

⁷³ Ivi, XXVI, *De examinando consilio in genere*.

⁷⁴ Cfr., rispettivamente, ivi, XXVII, *Quando consilium sit assumendum vel approbandum*; XXVIII, *Quando et qualiter consilium sit retinendum*; e XXIX, *Quando consilium vel promissum possit vel debeat mutari*.

⁷⁵ Ivi, XXX, *De errore consilii*.

silia sint necessaria”, e, soprattutto, esso andava analizzato e meditato; invece, il marito non ha seguito “voluntatem et sensum sapientium et amicorum, sed potius voluntatem ac sensum multitudinis stultorum atque errantium”. Riconoscendo gli errori, Melibeo si dichiara disponibile a tornare sulla propria decisione dopo un nuovo esame della situazione, perché “humanum enim est peccare, diabolicum vero perseverare”⁷⁶.

In un dialogo serrato, moglie e marito passano così in rassegna la situazione. Di fatto, è la Prudenza che parla in quanto virtù e le sue considerazioni fanno da ideale controcanto a quelle espresse dai consiglieri. Non c'è qui lo spazio per illustrarle in dettaglio, e mi concentrerò solo su alcuni punti. Ricordando come i medici si erano espressi con la metafora dei contrari (“*contraria contrariis curantur*”), Prudenza chiarisce al marito, intenzionato a interpretarla ‘omeopaticamente’⁷⁷, che il contrario del male è il bene, “*pacem guerræ, concordiam discordiæ*”, e che “*oportet contra discordiam opponere concordiam, et contra guerram opponere pacem*”⁷⁸. Detto questo, come è stato suggerito da alcuni consiglieri, è opportuno innanzitutto rafforzare le difese e vigilare sulla propria vita⁷⁹, che non significa necessariamente armare gli edifici ad uso bellico, a cominciare dalle torri, perché si tratta di un atto che “*ad superbiam plerumque pertinet, et timor et odium inde generatur, ita quod vicini amici propter timorem fiunt inimici, et omnia mala inde nascuntur*”⁸⁰. La munizione deve essere invece una strategia molteplice, suggerisce Prudenza al marito, e puntare soprattutto sulle armi di difesa⁸¹. È solo la preparazione attenta e metodica che può consentire di reggere il conflitto: “*Ergo in vindicta et in munitione facienda et in guerra et in bello et in omnibus negotiis, ante ingressum vel*

⁷⁶ Ivi.

⁷⁷ Ivi, XXXI, *De examinatione consilii in specie*: “Intelligo contrarium, quod fecerunt mihi inimici mei, posse curari per aliud contrarium, quod eis facere volo; injuriam ergo mihi factam per vindictam contra illos faciendam et injuriam, quam eis faciam, curabo”.

⁷⁸ Ivi.

⁷⁹ Ivi, XXXII, *De custodia personæ in guerra constitutæ*.

⁸⁰ Ivi, XXXIII, *De turribus*. Prudenza precisa: “Cum ex turribus tot mala nascuntur, meo arbitrio nunquam tures sunt faciendæ, nisi tunc demum quando aliæ munitiones deficient vel non sufficiunt”: ivi, XXXIV, *De superbia*. Non un rifiuto a priori, ma una scala di priorità, dunque.

⁸¹ Ivi, XXXIII, *De turribus*: “Fossata, spaldi, aggeres et similia [...], sagittæ et balistæ et alia arma, quibus omnibus munitionibus domum tuam et corpus, quod est domus animæ tuæ, melius quam per turres potes munire”.

aggressum, præparatio ac provisio necessariæ sunt, si commode fieri possunt; nam, ut idem ait, longa præparatio belli celerem victoriam facit”⁸².

Soprattutto, occorre fare una valutazione prudente e oggettiva delle forze in campo, ed evitare di muovere guerra se non si dispone di risorse adeguate, che non sono solo la ricchezza e la potenza bellica, ma anche la consistenza del lignaggio. Ecco allora che, nel caso di Melibeo, queste condizioni non appaiono sussistere agli occhi della moglie: “Circa tuam itaque personam notare potes et debes quod, licet magnus sis et dives et potens, solus tamen existis et permanes. Non enim habes filios masculos, neque fratres vel consanguineos germanos vel alios necessarios, quorum timore inimici tui a destructione tuæ personæ cessarent; et, destructa persona, bene nostri, quod divitiarum multitudo dispergitur et nihil valet”⁸³. Al contrario, “inimici vero tui sunt tres, et multos habent filios et germanos et alios necessarios, quorum si vindictam faciendo duos vel tres occideris, alii remanerent, qui personam tuam cito destruere valerent”. Né è da far conto sugli amici, perché “notare debes quod, licet multo plures sint quam inimicorum amici, tamen non sunt tales ut sui; nam sui sunt necessarii et propinqui, tui vero sunt remoti et longinqua parentela conjuncti”⁸⁴. Ineccepibile analisi dei rapporti in campo.

Dove il discorso che Albertano mette in bocca a *Prudentia* si fa più dotto è nei capitoli successivi. Vi emerge l'appartenenza al ceto dei giudici, là dove l'autore scrive che fare la vendetta “certe non est consentaneum rationi, quia de jure vindicta nulli nisi iudici jurisdictionem habenti permittitur, licet defensio in continenti permittatur quibusdam, si fiat cum moderamine inculpatæ tutelæ, ut leges dicunt”⁸⁵. In realtà – come vedremo – gli statuti comunali dicono tutt'altro, ma qui il diritto invocato è quello della tradizione classica⁸⁶, che non contempla la vendetta, ed è in base a queste citazioni che qualche studioso moderno vi ha potuto scorgere, forzando la lettura del testo, “una teoria molto elaborata del concetto di legittima difesa”⁸⁷.

⁸² Ivi, XXXV, *De munitione*.

⁸³ Ivi.

⁸⁴ Ivi.

⁸⁵ Ivi.

⁸⁶ *Codex*, 8.4.1. Cfr. anche Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., XXXVI, *Quot modis dicatur quis posse*; XLII, *De patientia*; e XLIX, *Casus, quibus licite pugnare possumus*.

⁸⁷ Maire Vigueur, *L'ufficiale forestiero* cit., p. 95, che rinvia al lavoro di Checchini, *Un giudice nel secolo decimoterzo* cit., che a suo dire avrebbe “magistralmente dimostrato” tale asserzione.

A Prudenza che ricostruisce quanto accaduto nel segno della volontà di Dio⁸⁸, Melibeo manifesta la terrena insoddisfazione del suo stato d'animo: "In verbis planis et suavibus me semper videris inducere, ut a vindicta me debeam abstinere, monstrando pericula, quæ mihi possent evenire"⁸⁹. Con un ragionamento semplice quanto sentito, egli ribadisce il valore positivo del fare vendetta: "Sed certe, nullus unquam vindictam faceret, si omnia, quæ possent ex ea contingere, cogitaret; et sic maleficia manerent inulta vel impunita, quod esse minime debet. Multa enim bona proveniunt ex vindicta; nam malefactores occiduntur, et alii taliter deterrentur, quod de cetero similia facere non præsumant. Sicut enim 'multis minatur, qui uni facit injuriam' ita multos a maleficio faciendo removet, multaque maleficia prohibet, qui vindictam in malefactores potenter exercet"⁹⁰. La controriposta, che sottolinea come spetti semmai al giudice "malefactores puniendo vindictam exercere ac malos homines terrere"⁹¹ – nell'equazione attestata (come vedremo anche più avanti) in molte altre fonti giuridiche, normative e giudiziarie dell'epoca, che la giustizia è innanzitutto la vendetta, vale a dire che la logica della giustizia è, non a caso, quella della vendetta⁹² –, e come la sua azione possa colpire le fortune e l'onore del nemico⁹³, lascia ancora una volta insoddisfatto Melibeo⁹⁴.

⁸⁸ Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., XXXVII, *Super causa*: "Ad similitudinem itaque prædictam forte dedignatus Deus permisit, filiam tuam a tribus hostibus, per fenestras cum scalis ascendentibus, quinque plagis corporalibus vulnerari, videlicet in oculo, naso, ore, manibus et auribus, ad hoc ut deberes recordari, Christum quinque plagas in corpore suo pertulisse, ut te et filiam tuam et totum humanum genus a talibus hostibus ac plagis redimeret, salvaret atque sanaret".

⁸⁹ Ivi, XXXVIII, *De quintuplici Dei voluntate*.

⁹⁰ Ivi.

⁹¹ Ivi, XXXIX, *De officio iudicis circa vindictam*.

⁹² Un concetto che un *iudex* come Albertano riprende e ribadisce anche nel *De amore et dilectione Dei* cit., al capitolo XV, *De vindicta facienda vel obmittenda vel temperanda, et de officio iudicis vel cuiuslibet circa vindictam*.

⁹³ Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., XXXIX, *De officio iudicis circa vindictam*: "Itaque, si vindictam facere desideras, ad iudicem jurisdictionem vel imperium habentem recurras, qui justitia mediante adversarios tuos debita coercione punire non tardabit. Aut enim punientur corporaliter inimici tui, aut injuriam condempnati efficiuntur infames; et sic, post amissionem magnæ quantitatis suæ substantiæ, infamati ac depauperati cum dedecore ac vituperio vivent".

⁹⁴ Ivi: "Talis vindicta mihi displicet; nam de infamia vel pecuniæ amissione parum curarent. Ego vero si emendam pro injuria mihi et filiæ meæ illata susciperem, sine dedecore ac vituperio de

Alla pazienza suggerita da Prudenza, il protagonista ribatte infatti: “Si, tollerando injuriam, vindictam non fecero, inimicos meos et alios homines ad novam injuriam mihi faciendam invitabo. Scriptum est enim: ‘Veterem patiendo injuriam, invitas novam’ [...]. Talis ergo patientia pessima est, vindicta vero est optima”⁹⁵. L’invito alla prudenza muove non solo da considerazioni di ordine morale, ma dalla ribadita situazione di debolezza in cui si trova Melibeo rispetto ai suoi nemici: “tuam voluntatem circa vindictam non esse consentaneam rationi nec tuæ possibilitati [...]. Possibilitas vero tua non est, computatione facta, æqualis adversariorum tuorum potentiæ sive possibilitati, ut supra notavimus, immo est valde minor, ita quod non potes vindictam facere sine periculo ac destructione tuæ personæ. Quare in hoc casu non puto, patientiam esse pessimam, ut dixisti, sed valde optimam”⁹⁶, ribatte la moglie. Che sottolinea anche come sia forsennato e pericoloso misurarsi con un avversari più potenti⁹⁷, e dissennato credere di poter sopperire con il denaro all’esiguità demografica del lignaggio⁹⁸. La ricchezza, infatti, si consuma nella guerra: “Et non solum divitiæ perduntur per guerram, sed etiam amor Dei et paradisus et vita præsens et amici ac noti per adversam guerræ fortunam taliter amittuntur, quod loco prædictorum omnia mala succedunt”⁹⁹.

Sostenere la vendetta, infatti, non era alla portata di tutti, ma solo degli individui che potevano permettersela per adeguatezza della struttura familiare e disponibilità di risorse: un dato di cui erano ben consapevoli i meno abbienti, come, per esempio, Paolo da Certaldo, uno dei tanti mercanti fiorentini di modesto rilievo economico e sociale¹⁰⁰, che nel suo *Libro di*

cetero vivere non valerem. Spreta itaque vindicta judiciali, fortunam volo temptare atque, vindictam per me faciendo, fortunæ adhærere; quia furtuna usque nunc me fovit et, dante Domino, ad vindictam me adjuvabit”.

⁹⁵ Ivi, XL, *De fortuna*.

⁹⁶ Ivi.

⁹⁷ Ivi, XLI, *De contentionibus*.

⁹⁸ Come auspicherebbe Melibeo, ivi, XLII, *De patientia*: “Licet adversarii mei potentiores me videantur ratione personarum, ego tamen potentior sum illis ratione rerum; quia respectu mei pauperes sunt; et, cum divitiæ atque ‘pecuniæ sint regimen omnium rerum’, multitudinem hominum mediante pecunia de facili potero habere, ita quod etiam ratione personarum illos potero superare et ad necessitatem et paupertatem ac mendicitatem et mortem illos perducere”.

⁹⁹ Ivi, XLVI, *De malis guerræ*.

¹⁰⁰ Sul quale, cfr. Ch. Bec, *Les marchands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434*, Paris 1967, pp. 95-96.

buoni costumi enumerava, come ovvio, la vendetta tra i piaceri maggiori dell'uomo – “la prima allegrezza si è fare sua vendetta: il dolore si è essere offeso da uno suo nimico”¹⁰¹–, ma ne valutava contestualmente anche le conseguenze negative cui essa poteva portare, soprattutto per la sua dispendiosità, “però che le vendette disertano l'anima, l' corpo e l'avere”¹⁰². Soprattutto, ben presenti erano le possibili conseguenze di un insuccesso: “ne le vendette acquisti il contrario: cioè, verso Iddio peccato, dagli uomini biasimo (cioè da' savi) e dal nimico tuo più odio; però che quasi mai non potrai fare la tua vendetta intera che tu più o meno non facci: se fai più, offendi il nimico e hai la nimistà sua, e la gente ne parla ch' hai male fatto e villania; se fai meno, la gente dicono: *Ben era meglio non mettersi a pruova, ch'esservi messo con sua vergogna*. Sì che sempre fa tu sia perdonatore se vuoi essere vincitore”¹⁰³.

Il sentimento di rifiuto della vendetta che ritroviamo in molta letteratura didattica non originava dunque soltanto da motivazioni morali ma anche da considerazioni di ordine utilitaristico e di prestigio sociale. Anche il *Liber consolationis* di Albertano appare uno straordinario e disvelatore impasto di sentenze morali e di ragionamenti pragmatici. Il conflitto è considerato come una relazione sociale di tipo ordinario, che se deve essere deprecato sul piano morale e religioso – e desterebbe meraviglia se non fosse così – va soprattutto ben ponderato: non è infatti una pratica condannata o rifiutata aprioristicamente – come si è spesso ritenuto –, tanto che un lunghissimo capitolo ne analizza i molti casi in cui esso sia, anzi, suggerito¹⁰⁴.

La conclusione del trattato è nel segno della riconciliazione e della pace. Prudenza enumera i motivi per cui il conflitto debba essere evitato¹⁰⁵ e consiglia la riconciliazione con i nemici: “*Meum est consilium, ut per recon-*

¹⁰¹ Paolo da Certaldo, *Libro di buoni costumi*, in *Mercanti scrittori*, a cura di V. Branca, Milano 1986, p. 54.

¹⁰² Ivi, p. 24.

¹⁰³ Ivi, p. 75.

¹⁰⁴ Cfr. Albertano da Brescia, *Liber consolationis et consilii* cit., XLIX, *Casus, quibus licite pugnare possumus*: “Pro fide conservanda et non violanda, pro justitia manutenenda, pro pace habenda, pro libertate conservanda, pro turpitudine vitanda, pro violentia repellenda, pro tutela sui corporis facienda et pro necessaria causa, de quibus singulariter dispiciamus”.

¹⁰⁵ Ivi, XLVII, *De bello vitando*: “Et etiam bellum, quod occasione guerræ fieri consueverit, multo fortius est vitandum multis rationibus”.

ciliationem et concordiam vincas discordiam et guerram”¹⁰⁶. Viene nuovamente convocato il consiglio dei parenti e amici, limitato questa volta ai “probatos ac fideles”, che “post multam indagacionem et prædictarum rerum diligentem examinationem, consilium de reconciliatione, concordia et pace faciendâ laudaverunt et unanimiter approbaverunt”¹⁰⁷. Messi di pace sono inviati ai nemici che accolgono l’invito e si recano “cum juratoribus et paucis aliis devote ad curiam domini Melibeï”¹⁰⁸. Gli ultimi capitoli del trattato mettono in scena, infatti, la ritualità dei pubblici giuramenti di riconciliazione, vale a dire uno dei momenti salienti, e spesso di risoluzione, dei conflitti di faida. I nemici “prostrati ad pedes Melibeï et dominæ Prudentiæ cadentes, cum summa devotione ab eis indulgentiam postulaverunt”¹⁰⁹; dopo un’ulteriore consulto tra i coniugi¹¹⁰, Melibeo concede loro, “flexisque genibus suis fuisque lacrimis ad pedes dicti domini ac dominæ Prudentiæ prostrati”¹¹¹, la pace¹¹²: “Dei amore nostroque honore vobis vestræque parti pro nobis et pro nostra parte omnem injuriam, iram et indignationem omnemque rancorem remittentes, vos in nostram suscipimus gratiam et bonam voluntatem. Et ita, sublevando illos per manus, recepti sunt in osculum pacis”¹¹³.

Si noti ancora un dato ulteriore: il *Liber consolationis* – a differenza di quanto sostenuto dai suoi frettolosi lettori – non propone affatto la prevalenza della giustizia pubblica, della pena irrogata, cioè, dal giudice di tribunale, bensì la soluzione – che oggi diremmo infragiudiziaria – della

¹⁰⁶ Ivi, XLVIII, *De guerra vitanda per reconciliationem*: “Plus etiam dico tibi quia, etsi adversarii tui non inciperent petere reconciliationem, nihilominus deberes tu illius reconciliationis facere inceptionem”.

¹⁰⁷ Ivi, XLIX, *Casus, quibus licite pugnare possumus*.

¹⁰⁸ Ivi.

¹⁰⁹ Ivi.

¹¹⁰ Con Melibeo che insiste nel volere “illos bonis omnibus spoliare illisque præcipere, ut ad partes ultramarinas se transferant, ulterius huc non reversuri” (ivi), ritenendo che “non erit absonum, si pro injustitia, injuria et contumeliis contra nos illatis de loco ad locum, amissa sua substantia, transferantur” (ivi, L, *De bona fama*), e Prudenza costretta a un’ulteriore, ultima, perorazione – “Quare, si hoc præceptum faceres, nunquam cum honore vivere valeres” (ivi) – della convenienza di una soluzione di clemenza, pietà e misericordia: cfr. ivi, LI, *De clementia et pietate et misericordia*.

¹¹¹ Ivi.

¹¹² Ivi: “Insuper etiam vestra devotio cordisque contritio et pœnitentia atque peccati confessio nos induxerunt ad placabilitatem, clementiam et pietatem”.

¹¹³ Ivi: “Et ita utraque pars cum gaudio et lætitia recesserunt”.

pacificazione extra processuale tra le parti¹¹⁴. Ciò perché il trattato – e tanto più significativamente proprio in quanto il suo autore era un giudice di tribunale – origina, si dipana e si risolve tutto all'interno della cultura del conflitto e delle sue logiche.

4. Se la conclusione di Albertano rispetta gli intenti morali del trattato – che educa il cittadino alla gestione ‘consiliare’ del conflitto, alla valutazione realistica delle forze in campo e delle risorse a disposizione, e, come è consono per il genere, a promuovere là dove possibile, una soluzione per vie pacifiche –, testi pratici, senza scopi morali diretti, ma con la funzione di aiutare i *cives* a usare le parole adeguate nelle occasioni pubbliche della vita sociale e politica¹¹⁵, evidenziano un piano ulteriore di legittimazione della vendetta quale risorsa della lotta politica comunale.

Sofferriamoci, per esempio, a considerare le *Dicerie* di Filippo Ceffi (o, meglio, di Ceffo, cavaliere fiorentino del popolo di S. Simone), un notaio vissuto nei primi decenni del secolo XIV¹¹⁶, redattore di numerosi volgarizzamenti dal latino (tra i quali le *Epistolae* di Ovidio e la *Historia destructionis Troiae* di Guido delle Colonne) e autore di una delle non molte raccolte pervenute, le *Dicerie da imparare a dire a huomini giovani et rozzi*¹¹⁷. Qui il testo è essenziale, una raccolta di tracce ed esempi di discorsi e consigli che i rettori comunali e i cittadini eminenti devono pronunciare nelle circostanze più diverse. La cinquantina di “dicerie” è raccolta senza un ordine preciso. Vi si alternano subito discorsi “per mettere pace e concordia

¹¹⁴ Sulla quale cfr. A. Zorzi, *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIIIe au XVe siècle*, in *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine*, sous la direction de B. Garnot, Dijon 1996, pp. 21-22; A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in “*Studia Gratiana*”, XX (1976), pp. 269-287; e Id., *Delitto e pace privata nel diritto lombardo: prime note*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Milano 1980, pp. 555-578.

¹¹⁵ Su questa letteratura sono in corso attualmente numerose ricerche. Per un primo quadro, con copiosa bibliografia, E. Artifoni, *L'éloquence politique dans les cités communales (XIII^e siècle)*, in *Cultures italiennes (XII^e-XV^e siècles)*, éd. par I. Heullant-Donat, Paris 2000, pp. 269-296; P. Cammarosano, *L'éloquence laïque dans l'Italie communale (fin du XII-XIV siècle)*, in “*Bibliothèque de l'Ecole des Chartes*”, 158 (2000), pp. 431-442.

¹¹⁶ Cfr. M. Palma, *Ceffi, Filippo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma 1979, vol. XXIII, pp. 320-321.

¹¹⁷ Edizioni: *Le dicerie di ser Filippo Ceffi notaio fiorentino*, a cura di L. Biondi, Torino 1825 (da cui anche le citazioni nelle note successive); e G. Giannardi, *Le “Dicerie” di Filippo Ceffi*, in “*Studi di filologia italiana*”, VI (1942), pp. 5-63.

tra cittadini”¹¹⁸ e altri in cui la vendetta appare, una volta ancora, un elemento ordinario delle relazioni politiche.

In una delle prime dicerie, *Come si dee confortare il rettore che sia sollicito a fare vendetta e giustizia de' malefici*¹¹⁹, viene espressa quella che era la concezione più diffusa della giustizia criminale, vale a dire la sua equivalenza alla vendetta, esercitata dal rettore del comune. Interessante è il contesto in cui viene collocato l'esempio. I soggetti che parlano sono in questo caso i membri dei collegi dei priori e dei gonfalonieri, vale a dire del governo comunale fiorentino, che si rivolgono al podestà per sollecitarlo a punire un “grave maleficio” commesso in Firenze “per Mecò fu Feo contra Orazio de' Cerchi”: il riferimento è alla famiglia che capeggiò la fazione dei Bianchi negli anni a cavallo tra XIII e XIV secolo¹²⁰. L'esempio non è scelto a caso perché consente di evidenziare come gli offesi “risplendono di grandi ricchezze” e siano cioè in grado di vendicare “la loro offensione” immediatamente e “con maggiore ingiuria e con più sfrenato oltraggio ch'elli non hanno ricevuto”¹²¹. Per la loro “bontade e onore”, i Cerchi sono però anche un lignaggio capace di considerare “la vostra riverenza e la franchigia della nostra terra” e di valutare pertanto positivamente anche un rapido intervento vendicativo attuato dal podestà. L'esortazione dei priori è infatti esplicita – “onde, messere podestate, estendete la vostra destra mano con vendicatrice giustizia, e punite il malfattore, e procedete valentemente con somma brevitade, e usate rigida giustizia, la quale piace a Dio, e agli uomini buoni” – e si rende interprete del sentimento diffuso nella cittadinanza: “Certo tutti li fiorentini gridano nell'animo loro: vendetta, vendetta; giustizia, giustizia di sì scellerato maleficio”¹²². La giustizia pubblica è dunque, in primo luogo, un atto di vendetta – rapido, rigido, diligente e “onorevole” per il rettore che lo commetta¹²³– che gli offesi possono valutare come pienamente soddisfacente.

L'equivalenza concettuale tra giustizia e vendetta è stata a lungo interpretata come saggio di un presunto processo evolutivo di pubblicizza-

¹¹⁸ *Le dicerie di ser Filippo Ceffi* cit., pp. 10-12: *Come si puote dire per mettere pace e concordia tra cittadini*.

¹¹⁹ *Ivi*, pp. 20-23.

¹²⁰ Cfr. I. Del Lungo, *I Bianchi e i Neri. Pagine di storia fiorentina da Bonifazio VIII ad Arrigo VII per la vita di Dante*, Milano 1921²; sulla faida in cui i Cerchi furono coinvolti contro i Donati, cfr. ora Zorzi, *La faida Cerchi - Donati* cit.

¹²¹ *Le dicerie di ser Filippo Ceffi* cit., p. 22.

¹²² *Ivi*, p. 22.

¹²³ *Ivi*, p. 22-23.

zione della vendetta privata nella funzione pubblica della pena¹²⁴. In realtà, la raccolta di ser Filippo Ceffi dimostra una volta di più come i termini della questione stiano in termini esattamente rovesciati: è la vendetta, semmai, a porsi quale modello centrale della cultura e del discorso politico, informando di sé sia l'attività della giustizia del comune – concepita appunto come ritorsione vendicatrice – sia le pratiche ordinarie delle relazioni di potere. La vendetta, cioè, è una delle risorse possibili del conflitto politico ed è oggetto della pedagogia comunale.

Gli stessi cittadini che sono esortati a confortare il podestà a esercitare la “giustizia vendicatrice”, sono infatti educati a procedere direttamente alla vendetta, se necessario. Consideriamo, infatti, un'altra diceria della raccolta, *Come si dee adomandare consiglio e aiuto agli amici per fare sua vendetta*, che offre un esempio di discorso per il cittadino offeso che intenda ricorrere al conforto degli amici¹²⁵. Il preambolo ricorda come “ragione e buona usanza vuole che l'amico sia guardato e mantenuto per consiglio e per aiuto, così nel tempo dell'avversitade, come nel tempo della prosperitade”. È il tema, costante, del consiglio come fondamento legittimante delle pratiche di vendetta. Per questo il protagonista non ha remore di “adomandare nella mia avversitade consiglio e conforto a voi, amici miei e parenti, sperando che per voi la mia presente domanda sarà messa ad effetto, secondo che si richiede, e parrà a voi che sia onore di voi ed utile di me”. Onore degli amici ed utile personale, dunque, accoratamente invocati: “però che in voi si riposa l'animo mio, e tutta la mia speranza e tutto il mio diletto è nel vostro consiglio, io vi manifesto che mi voglio vendicare del grave oltraggio che mi fue fatto per Zenograto Alfragani” (un nome, in questo caso, di tutta fantasia). L'appello finale è infatti alla solidarietà del fronte parentale e amicale: “credo fermamente che la bisogna tocca tanto a ciascuno di voi, che senza fallo la reputate propria vostra. Io spero che per voi, senza dubbio, riceverò della impresa onorato fine”. Toni speculari si trovano nel discorso di risposta, *Come si dee dire e confortare gli amici a fare vendetta*, nel quale sono gli amici a esprimere la loro solidarietà¹²⁶: “Questa novitade la quale è

¹²⁴ Cfr., per esempio, Enriques, *La vendetta* cit., pp. 144-145; R. Celli, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. Secoli XII-XV. I. Pisa, Siena*, Firenze 1976, pp. 104 ss.; G. Diurni, *Pena privata (diritto intermedio)*, e *Pena criminale (diritto intermedio)*, voci dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano 1982, vol. XXXII, pp. 739-752 e 752-770; ma anche, per un'altra casistica europea, D. Lord Smail, *Common Violence: Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille*, in “Past and Present”, 151 (1996), pp. 28-59.

¹²⁵ *Le dicerie di ser Filippo Ceffi* cit., p. 27, da cui anche le citazioni successive.

¹²⁶ *Ivi*, p. 73, da cui anche tutte le citazioni successive.

avvenuta nella vostra persona fannogli essere partefici della vostra avversitate in tale guisa, che noi riputiamo che sia fatta nelle nostre persone: conciosiacosa che voi siate cagione della maggiore parte di tutti li nostri beneficii”. Il sostegno promesso è sia materiale sia personale: “Ond’io vi dico per me e per questi altri vostri amici e per li nostri seguaci, che prestì siamo d’imprendere la bisogna con l’avere e con la persona infino a onorevole vendetta”. Il concetto di fondo è sempre quello del prestigio sociale: “E in tutte altre cose siamo vostri in onore e grandezza di voi”.

Nella raccolta vi è spazio anche per il discorso di ringraziamento, *Come si dee loro rispondere*, che l’offeso doveva conclusivamente tenere davanti agli amici e ai parenti convenuti a consiglio¹²⁷: “Signori, quello che è stato fatto non si puote torre: ma pensando che l’offensa si puote mitigare per degna vendetta, prendo conforto con la speranza del vostro consiglio e del vostro aiuto [...]. Onde della graziosa risposta vi rendo degne grazie. Di questa opera mi credo portare come piacerà a voi, sì che sia onore di tutti gli amici e parenti”. Le *Dicerie* di Filippo Ceffi vengono in un certo qual modo a completare idealmente, con la vivezza delle parole e l’icasticità dell’eloquio volgare, la dinamica del consiglio che è invece analizzata nelle opportunità e nelle conseguenze dal *Liber consolationis* di Albertano. Le dicerie appena citate sono infatti corroborate da altre ancora che si riferiscono all’area di relazioni di solidarietà: *Come si dee dire a’ consorti per l’amico offeso*, *Come si debbono confortare gli amici in alcuno subito avvenimento*, *Come si debbono ringraziare gli amici*¹²⁸. La parola appare dunque anche in questo contesto uno dei principali strumenti di gestione delle relazioni di amicizia e di inimicizia, uno degli elementi della pedagogia comunale¹²⁹. L’insistito richiamo al concetto di onore (la vendetta onorevole, l’onore degli amici e dei parenti, etc.) conferma che la pratica della vendetta contribuiva a definire l’identità del singolo e il prestigio del lignaggio in una società politica regolata dalle relazioni di amicizia e di inimicizia.

5. Da testi come quelli esaminati finora emerge dunque l’inequivocabile natura pubblica delle pratiche della vendetta. Esse facevano parte della cultura diffusa e riesce pertanto difficile continuare a considerarle come una

¹²⁷ Ivi, p. 74, da cui anche tutte le citazioni successive.

¹²⁸ Ivi, pp. 68-70 e 72-73.

¹²⁹ Sull’uso della parola, cfr. C. Casagrande e S. Vecchio, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma 1987; e C. Casagrande, *Parlare e tacere. Consigli di un giudice del secolo XIII*, in *Storia dell’educazione*, a cura di E. Becchi, Firenze 1987, pp. 165-179 (sull’*Ars loquendi et tacendi* di Albertano da Brescia).

forma di esercizio privato della giustizia. Tanto meno esse erano patrimonio dello stile di vita magnatizio. In altra sede, infatti, ho potuto mostrare come faide e vendette furono pratiche diffuse in tutta la società comunale. Contrariamente a quanto si continui a sostenere, esse non erano affatto un attributo peculiare dei *milites*, arrogato per antico privilegio di ceto o per stile di vita, e comunque in netta contrapposizione con la giurisdizione del comune¹³⁰, ma pratiche sociali diffuse anche nei gruppi mercantili e artigiani. Per esempio, su un campione di circa un centinaio di conflitti di cui si ha notizia certa per Firenze nell'età di Dante, in quasi la metà dei casi appaiono coinvolte famiglie di condizione popolare (lignaggi cioè senza *milites*), e ben in un caso su quattro la faida si svolse tra sole casate mercantili¹³¹; e questi dati sono confermati da notizie sparse che si hanno per altre città¹³². In altri termini, là dove si analizzi il profilo sociale dei protagonisti delle pratiche di vendetta emerge, in più di un contesto urbano, la pluralità sociale degli attori: non solo *milites*, non solo magnati, ma anche semplici popolani, mercanti e artigiani (che un altro schematismo sociologico, peraltro, vorrebbe 'naturalmente' dediti a comportamenti pacifici)¹³³.

¹³⁰ Come invece nella perdurante filiera di studi che dalle ricerche di N. Rubinstein, *La lotta contro i magnati a Firenze. II. Le origini della legge sul "sodamento"*, Firenze 1939, pp. 43 ss. e 51 ss.; scende a quelle di E. Cristiani, *Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle origini del podestariato alla signoria dei Donoratico*, Napoli 1962, pp. 78 ss. e 82 ss.; M.B. Becker, *A Study in Political Failure: the Florentine Magnates (1280-1343)*, in "Medieval Studies", XXVII (1965), pp. 248 ss.; Ph. Jones, *Comuni e signorie: la città-stato nell'Italia tardomedievale* [1965], in Id., *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 514-515; Tabacco, *Egemonie sociali* cit., pp. 332-334; e, più recentemente, di F. Cardini, "Nobiltà" e cavalleria nei centri urbani: problemi e interpretazioni, in *Nobiltà e ceti dirigenti in Toscana nei secoli XI-XIII: strutture e concetti*, Monte Oriolo 1982, pp. 13-28; C. Lansing, *The Florentine Magnates. Lineage and Faction in a Medieval Commune*, Princeton 1991, pp. 164 ss. e 184 ss.; S. Gasparri, *I "milites" cittadini. Studi sulla cavalleria in Italia*, Roma 1992, pp. 88, 121 e 130-131; e J.-C., Maire Vigueur, *Osservazioni sugli statuti pistoiesi del sec. XII*, in "Bullettino Storico Pistoiese", XCIX (1997), pp. 9-12.

¹³¹ Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze* cit., p. 110.

¹³² Cfr., per esempio, D. Waley, *A Blood-Feud with Happy Ending: Siena, 1285-1304*, in *City and Countryside in Late Medieval and Renaissance Italy. Essays presented to Philip Jones*, ed. by T. Dean e C. Wickham, London 1990, pp. 45-53.

¹³³ Una fonte privilegiata per cogliere la pluralità delle condizioni sociali appare, per esempio, quella degli atti notarili di riappacificazione di inimicizie e di odi. Sempre per Firenze, cfr., per esempio, *Biagio Boccadibue (1298-1314), vol. I (1298-1309)*, edito a cura di L. De Angelis, E.

A compiere le vendette erano infatti anche *leaders* politici affermati come pure membri dei gruppi dirigenti che sedevano nei principali collegi e consigli comunali. Sempre nella stessa sede, ho potuto evidenziare, per esempio, come una delle più clamorose vendette fiorentine, compiuta nel giorno della festa patronale di San Giovanni del 1295, fu attuata personalmente da alcuni membri eminenti della famiglia popolana dei Velluti¹³⁴. A uccidere il magnate Lippo di Simone Mannelli mentre stava rincasando dall'aver visto correre il palio – dunque, in un'occasione clamorosamente pubblica – furono infatti Gherardino Velluti, che era stato priore nel 1289, console dell'arte di Por Santa Maria nel 1293, e poi nuovamente priore nel 1299; Cino Dietisalvi Bonamichi, che sarebbe stato eletto priore addirittura un mese e mezzo dopo la consumazione della vendetta; Lapo Velluti, gonfaloniere di giustizia nel 1308, che si dedicò soprattutto ad attività militari; e Lamberto Velluti, che esercitò la mercatura per lunghi periodi lontano da Firenze, ma il cui padre Filippo ebbe “grande stato in Comune” e fu due volte priore in circostanze importanti, nel 1289, al colmo della guerra contro Arezzo, e nel febbraio-aprile 1295, nel priorato che bandì il *leader* popolano Giano Della Bella. Coloro che compirono con freddezza e determinazione una vendetta covata per molti anni all'interno del lignaggio erano dunque dei personaggi pubblici di primo piano del regime di ‘popolo’ fiorentino. Essi adempirono tale atto come una pratica ordinaria, senza patirne alcuna conseguenza giudiziaria o tantomeno politica. Come ci hanno infatti indicato i trattati morali e i testi della pedagogia civica analizzati in precedenza, la vendetta e la faida non costituivano altro che una gamma di alternative entro cui disegnare le relazioni di amicizia e di inimicizia e le strategie di gestione e di soluzione dei conflitti (tra singoli, all'interno della famiglia, o tra lignaggi diversi).

Gigli e F. Sznura, Pisa 1978-1986, docc. nn° 70, 135, 136, rispettivamente voll. I, pp. 72-73, 140-141, e altri *passim*; e Ser Matteo di Biliotto notaio, *Imbreviature, I registro (anni 1294-1289)*, a cura di M. Soffici e F. Sznura, Firenze 2002, docc. 14, 41, 50, rispettivamente pp. 15-16, 41, 49-50, e altri *passim*.

¹³⁴ Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze* cit., pp. 110-113, cui rinvio anche per i riferimenti ai singoli individui qui di seguito citati. Su questa vendetta, cfr. anche Del Lungo, *Una vendetta in Firenze* cit.; Ch. Klapisch-Zuber, *Les soupes de la vengeance. Les rites de l'alliance sociale*, in *L'ogre historien. Autour de Jacques Le Goff*, éd. par J. Revel et J.-C. Schmitt, Paris 1998, pp. 259-281. La fonte è Donato Velluti, *La cronica domestica*, a cura di I. Del Lungo e G. Volpi, Firenze 1914, pp. 10-11.

6. Altre fonti ancora – in conclusione – confermano la legittimazione di tali pratiche nella società comunale italiana. Se sfogliamo gli statuti cittadini dei secoli XII-XIV, per esempio, non ce n'è uno che manchi di affrontare la questione. Contrariamente a quella che continua a essere una convinzione diffusa nella storiografia, che ancora considera la vendetta “permessa” nei contesti in cui si ritenesse “troppo difficile l’impedirla” e “in attesa di proibirla completamente”¹³⁵, o che, ancora più perentoriamente, è convinta che “lo Stato proibisce la vendetta”¹³⁶, quest’ultima non era infatti vietata dagli statuti, ma regolamentata: in altri termini, essa non era affatto perseguita, bensì, attraverso la disciplina normativa, ricompresa nell’ambito del pluralismo giudiziario comunale come sua parte integrante¹³⁷. Per la nostra diffusa ‘precomprensione’ funzionalistica in senso pubblicistico della società comunale si tratta di un dato difficile da interpretare: da qui il diffuso misconoscimento del valore sociale di tali pratiche, e anche la difficoltà a riconoscere che la normativa comunale tutelava, anziché proibire, la vendetta.

La disciplina normativa ne traduceva a livello giuridico la natura di sistema ordinario di gestione del conflitto, mettendo in essere una strategia di intromissione nei suoi meccanismi per isolarne e favorire quei momenti – tregue, cauzioni, arbitrati, concordie – che potessero bloccarlo e condurlo a una risoluzione pacifica. Di fatto, la regolamentazione normativa della

¹³⁵ Enriques, *La vendetta* cit., pp. 187 ss.; Rubinstein, *Le origini della legge sul “sodamento”* cit., pp. 43 e 51: “lo Stato doveva, nel processo di consolidamento [...], cercare di abolire le istituzioni che si fondavano su di una concezione del diritto particolaristico e astatale”; Lansing, *The Florentine Magnates* cit., pp. 206-207: “the old system was one of justice by composition, stressing reconciliation and the avoidance of the vendetta. The new system offered impersonal justice and deterrence rather than reconciliation”; e Maire Vigueur, *Osservazioni sugli statuti pistoiesi* cit., pp. 11-12: “mi pare di capire che, a lungo andare, il legislatore abbia cercato di far prevalere una concezione abbastanza estensiva della violenza pubblica e restrittiva di quella privata”.

¹³⁶ Heers, *Il clan familiare* cit., p. 172, ove si legge come i comuni italiani “moltiplicano proibizioni e sanzioni”. Cfr. anche, per esempi recenti, R. Starn, *Contrary Commonwealth. The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy*, Berkeley 1982, pp. 98 ss.; e D.R. Lesnick, *Preaching in Medieval Florence. The Social World of Franciscan and Dominican Spirituality*, Athens 1989, p. 10: “the Republic wanted to limit and end vendetta in the public realm”.

¹³⁷ Sul pluralismo giudiziario nei regimi comunali italiani, cfr. Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze* cit., pp. 106-109; e Id., *Conflicts et pratiques infrajudiciaires* cit., pp. 24 ss. Cfr. anche, più in generale, P. Stein, *I fondamenti del diritto europeo* [1984], Milano 1987; e N. Rouland, *Aux confins du droit*, Paris 1991.

vendetta riconosceva il valore positivo di limitazione della violenza che stava alla base del sistema di ritorsione – in quanto acquisizione di un provvisorio equilibrio nello scambio di offese¹³⁸–, puntando semmai a contenere le occasioni di ritorsione trasversale e il coinvolgimento di schieramenti conflittuali più ampi. Per tal via, essa legittimava anche l'intervento e la mediazione che poteva essere svolta dalle istituzioni comunali. Fu proprio la regolamentazione normativa cittadina a consentire al pensiero giuridico – che ebbe a lungo difficoltà a giustificare con la dottrina una pratica sociale che non si trovava discussa nella tradizione romanistica¹³⁹– la possibilità di

¹³⁸ Sul sistema di ritorsione, cfr., in particolare, R. Verdier, *Le système vindicatoire*, in *La vengeance. Études d'ethnologie, d'histoire et de philosophie*, éd. par Id., J.-P. Poly et G. Courtois, Paris 1984, vol. I, pp. 11-42.

¹³⁹ Se non per quanto riguardava la pratica, istituzionalizzata, della rappresaglia, che non a caso fu a lungo studiata circa un secolo fa, in pieno clima di storia giuridico-istituzionale: cfr. P. Santini, *Appunti sulla vendetta privata e sulle rappresaglie in occasione di un documento inedito*, in "Archivio storico italiano", s. IV, t. XVIII (1886), pp. 162-176; A. Del Vecchio e E. Casanova, *Le rappresaglie nei comuni medievali e specialmente in Firenze*, Bologna 1894; G. Salvioi, *Nuove ricerche sul diritto delle rappresaglie in Italia nell'epoca comunale*, in "Archivio di diritto pubblico", V (1895), pp. 213-227; G. Degli Azzi Vitelleschi, *Le rappresaglie negli statuti perugini*, in "Annali della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Perugia", V (1895), pp. 183-242; M. Roberti, *Le rappresaglie negli statuti padovani*, in "Atti e memorie della Reale Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova", XVII (1901), pp. 135-152; D. Bizzarri, *Le rappresaglie negli statuti e nei documenti del comune di Siena*, in "Bullettino senese di storia patria", XX (1913), pp. 115-139 e 217-245. Un punto recente è nella voce di G.S. Pene Vidari, *Rappresaglia (storia)*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano 1987, vol. XXXVIII, pp. 403-410.

Perdura invece lo schema interpretativo che tende semmai a rintracciare le radici della vendetta in età comunale nell'istituto germanico della *Fehde* quale inimicizia e legittimo procedimento di autotutela: si tratta di un'altra filiera persistente, che dai vecchi studi giuridici di A. Pertile, *Storia del diritto penale*, in Id., *Storia del diritto italiano*, Torino, 1892, vol. V, pp. 20 sgg; e U. Dorini, *La vendetta privata ai tempi di Dante*, in "Il giornale dantesco", XXIX (1926), p. 56; scende ai recenti contributi – per limitarsi ad alcuni esempi – di G. Diurni, *Pena privata (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1982, vol. XXXII, pp. 743-745; D.R. Lesnick, *Preaching in Medieval Florence. The Social World of Franciscan and Dominican Spirituality*, Athens 1989, pp. 8-9, che ragiona in termini di "persistence of local spheres of loyalty and adherence to Germanic models of justice and legality" e di "feudal traditions"; e *Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei consoli [1140-1180]. Statuto del podestà [1162-1180]*, a cura di N. Rauty, Pistoia 1996, pp. 65-66, con riferimenti all'editto di Rotari.

riconoscerne la legittimità giuridica come consuetudine regolata dagli statuti locali.

L'intervento normativo era teso essenzialmente alla delimitazione dello spettro delle persone che potevano esercitare il diritto di vendetta e di quelle che potevano esserne oggetto, dell'entità della ritorsione e dei casi in cui essa poteva essere consumata. Mi limito a pochi esempi possibili tra i molti. Il più risalente nel tempo si riferisce ai testi normativi pistoiesi del secolo XII. Il *Breve consulum* di Pistoia, datato al 1140-1180, disciplina al capitolo 34 la materia di chi uccida, salvo legittima difesa, un concittadino ("aliquem civem alterum concivem studiosse interfecisse, nisi pro se defendendum"¹⁴⁰): vi si specifica che sono esclusi da pena pubblica "illum qui interfecerit interfectorem parentum aut filii aut fratris aut agnati vel cognati seu leviri sui unde finis non sit facta" e anche "illum qui vindictam pro suo domino fecerit". Da un lato, dunque, si legittima la vendetta da parte dei parenti prossimi (pur senza specificazione di grado), ma anche, dall'altro, e assai più significativamente, l'azione di uomini d'arme che agiscano "pro suo domino"¹⁴¹. Una legittimazione ampia, dunque, che trova ulteriori riscontri nel coevo *Statutum potestatis*¹⁴², sempre pistoiese, al capitolo 7, che disciplina le aggressioni violente senza uccisione: esentati dalla pena non sono solo i casi di legittima difesa, ma anche quelli che accadono "in bello"¹⁴³, cioè durante i conflitti violenti di faida, e i casi in cui la vendetta abbia luogo nello stesso giorno ("quod si aliquis incontinenti eadem die vindictam fecerit in persona quis qui prius percusserit, non teneatur inde aliquid tollere"¹⁴⁴), un lasso di tempo apparentemente breve quanto commisurato al genere di aggressioni fisiche – senza spargimento di sangue – contemplate nella rubrica. In un altro capitolo si consente inoltre di portare armi a chi notoriamente vive in stato di inimicizia – "si tamen aliquis manifestam inimicitiam habuerit, possit deferre spetum convenientem ad se

¹⁴⁰ Ivi, B.34, p. 163, da cui anche le citazioni successive.

¹⁴¹ Rischia di essere fuorviante, invece, la traduzione che del passo "et illum qui vindictam pro suo domino fecerit" fornisce Rauty, ivi, p. 162: "Analogia esclusione sarà valida per chi si sarà vendicato dell'uccisione del suo padrone". "Pro" è proposizione con molti significati (a favore, in difesa, in cambio di) tranne quello causale. Più plausibile mi sembra, in questo luogo, l'accezione "in difesa" o "per conto" del padrone.

¹⁴² Datato al 1162-1180: cfr. *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit.

¹⁴³ Ivi, S.7, p. 237.

¹⁴⁴ Ivi, p. 241.

tuendum” – con la sola delimitazione che non sia già cominciato il conflitto (“non tamen post bellum inceptum”)¹⁴⁵.

Passando a testi più tardi, le condizioni non mutano. Sin dal titolo delle rubriche, per esempio quella dello statuto bolognese del 1252, *De pena fatientis vindictam praeter quam in offendentem*¹⁴⁶, o quella dello statuto fiorentino del podestà del 1325, *De puniendo qui fecerit vindictam nisi in principalem personam*¹⁴⁷, era esplicitata la liceità della vendetta, sia pure nella delimitazione della vittima. Così il testo toscano: “Statutum et ordinatum est quod, si offensio aliqua fuerit facta alicui in persona et talis offensio sit publica et manifesta, vel de qua a Potestate vel Capitaneo vel eorum iudicibus facta fuerit condemnatio, et ipse cui talis offensio facta fuerit vel aliquis de domo eius fecerit vindictam de tali offensione in personam alterius et non illius qui dictam offensionem manifestam et publicam fecerit, dum ipse principalis offensor viveret, teneatur dominus Potestas ipsum talem vindictam facientem condemnare infrascripto modo, videlicet [...]”. La norma prevedeva che spettasse all’offeso dimostrare che la ritorsione aveva colpito l’individuo sbagliato: “Nullus quoque per vindictam factam in aliam personam quam principalem offendentem condemnari possit, nisi de offensa principaliter offendentis ante facta probatum fuerit per testes vel saltem per condemnationem olim de tali principali factam”. Erano addirittura previste sanzioni in caso di calunnia: “Et si quis accusaverit aliquem pro vindicta facta in personam alterius et non probaverit, ut dictum est, condennetur in libris quinquaginta f.p.”.

La facoltà di vendicarsi era dunque riconosciuta all’offeso e, in caso di morte di questi, ai suoi congiunti. Ai rettori giudiziari era proibito procedere contro chi avesse compiuto legittimamente la propria vendetta, e persino impedito di promuovere accordi di tregua nei casi di omicidio o ferite gravi prima che essa fosse stata consumata¹⁴⁸. In ogni caso, era proibito associare

¹⁴⁵ Ivi, S.16, p. 247.

¹⁴⁶ *Statuta populi Bononiae inter annos MCCXLV et MCCL*, in *Statuti del comune di Bologna dall’anno 1245 all’anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna 1869, an. 1252, II, r. XIV, vol. I, p. 266.

¹⁴⁷ *Statuto del podestà del 1325* cit., III, r. CXXVI, pp. 251-252, da cui le citazioni successive.

¹⁴⁸ Cfr., rispettivamente, ivi, III, r. XLV, p. 193: “Et que supradicta sunt locum non habeant nec extendantur ad illos vel contra illos qui ad vindictam, pro vindicta homicidii, predicta commiserint”; e *Statuti della repubblica fiorentina. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25*, a cura di R. Caggese, n. ed. cit., V, r. LXXVI, vol. I, p. 245: “quod executor non possit nec debeat gravare vel cogere [...] aliquem vel aliquos ad fatiendum pacem de homicidio aliquo [...] nec de vulnere enormi in vultu seu fatie vel debilitatione membri [...], nisi de homicidio vel vulnere enormi [...] facta fuerit concedens vindicta”.

estranei al lignaggio nell'atto di ritorsione¹⁴⁹, tanto che la “persona non coniuncta” doveva essere considerata quale “*assessinus, et ut assessinus puniatur*”¹⁵⁰. La vendetta poteva essere condotta sull'offensore, ovviamente, o sui discendenti maschi; ma non potevano esserne fatti oggetto coloro che avessero ottenuto la pace dall'avversario o che avessero ferito per difendersi da un'aggressione¹⁵¹. La vendetta era ammessa inoltre solo per ferimenti gravi, mutilazioni e omicidio; le lesioni meno gravi non potevano invece costituirne pretesto e, se non ricomposte con un accordo di pace, erano direttamente perseguite, al pari delle minacce e delle ingiurie, dai rettori giudiziari¹⁵².

Si potrebbe rilevare, in effetti, come la normativa comunale sembri comunque attuare un contenimento delle pratiche vendicatorie. Ma in questi termini la questione è mal posta. La vendetta è innanzitutto un sistema regolativo e la sua logica è la restituzione dell'offesa, tanto che, come abbiamo visto, la giustizia erogata dai tribunali assume il termine di “*vindicta*”. È questo il principio salvaguardato dalla normativa. Essa infatti tutela solo questo aspetto di autoregolazione sociale. La normativa puntava semmai ad evitare che la conduzione del conflitto si prolungasse in atti che eccedessero la vendetta, che le faide – pratiche di conduzione, anche simbolica, del conflitto, ma non di sua risoluzione – si alimentassero di ulteriori occasioni di ritorsione.

L'intervento normativo puntava a contenere le pratiche di ritorsione trasversale e il coinvolgimento di schieramenti conflittuali più ampi, regolamentando anche l'entità della ritorsione e i casi in cui essa poteva essere consumata. Sempre secondo la normativa fiorentina del primo Trecento, la vendetta non poteva eccedere l'offesa iniziale ma doveva essere proporzionata, “*competens*”: la morte per la morte, la ferita grave o la mutilazione per la ferita grave o la mutilazione, secondo il principio del contrappasso¹⁵³. Riconoscendo la legittimità dell'estinzione del debito di vendetta, la disciplina normativa puntava soprattutto a prevenire l'apertura di altre occasioni di conflitto. L'intento di evitare l'allargamento a spirale delle ritorsioni era rafforzato dal divieto ai consorti di chi era oggetto

¹⁴⁹ Cfr. *Statuto del podestà del 1325* cit., III, r. XLV, pp. 188-193; e la provvisione fiorentina del 2 agosto 1331 pubblicata da Dorini, *La vendetta privata* cit., pp. 63-66.

¹⁵⁰ Ivi, p. 64.

¹⁵¹ Cfr. ivi, pp. 65-66.

¹⁵² Cfr. *Statuto del podestà del 1325* cit., rispettivamente, III, r. XLV, pp. 188-193; r. XXVIII, p. 180, e r. LXXXX, p. 222.

¹⁵³ Cfr. la provvisione del 1331 in Dorini, *La vendetta privata* cit., p. 65.

potenziale di una vendetta di fornirgli “ausilium consilium et favorem”, e dalla disposizione che ne prevedeva l’isolamento fisico, imponendogli, fino a che non avesse ottenuto la pace dall’avversario, il divieto di abitare “in sexto, populo vel contrata in qua habitarent coniuncti seu consortes sui”¹⁵⁴.

Soprattutto, la normativa legittimava l’intervento e la mediazione che poteva essere svolta dalle istituzioni. La pace tra le parti era infatti il fine politico dell’intervento pubblico¹⁵⁵: un atto di concordia, doveva sempre seguire l’esercizio della vendetta legittima¹⁵⁶. Chi avesse infranto la pace imposta degli organi comunali era passibile di pene durissime. Un dato, questo, presente già nei testi normativi pistoiesi del secolo XII. I capitoli 10 e 35 del *Breve consulum*, per esempio, prevedevano l’applicazione delle leggi previste in caso di omicidio per coloro che avessero violato gli accordi di pace: “si quis finem vel pacem ante consules vel potestatem aut rectores seu vicinos aut amicos, seu factam inter se, studiose feriendo ruperit”¹⁵⁷; “si quis finem vel pacem de homicidio graviter feriendo ruperit, taliter eum puniam ut de omicidio”¹⁵⁸. E pene erano previste anche per coloro che si fossero rifiutati di fare pace: “si quis [...] iuraverit se non facere finem nec pacem de aliqua offensa sibi facta ab aliqua persona”¹⁵⁹.

L’accertamento della congruità e della legittimità della vendetta spettava in genere al podestà, il quale era tenuto anche a irrogare le pene e a promuovere la pace tra le parti¹⁶⁰. Se l’offensore fosse stato condannato a morte o alla mutilazione, e la sentenza eseguita, la vendetta dell’offeso non poteva avere luogo, ritenendosi la pena – come si è già osservato – equivalente a

¹⁵⁴ Ivi, pp. 66 e 67.

¹⁵⁵ Su questo punto, cfr. Zorzi, *Politica e giustizia a Firenze* cit., pp. 139-144; Id., *Conflicts et pratiques infrajudiciaires* cit., pp. 25-27; e M. Vallerani, *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in “Quaderni storici”, n.s., 101 (1999), pp. 315-353. Spunti interessanti anche in H. Dickerhorf, *Friede als Herrschaftlegitimation in der italienischen Politik des 13. Jahrhunderts*, in “Archiv für Kulturgeschichte”, 59 (1977), pp. 366-389; e U. Meier, “Pax et tranquillitas”. *Friedensidee, Friedenswahrung und Staatsbildung im spätmittelalterlichen Florenz*, in *Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelalter*, hg. von J. Fried, Sigmaringen 1996, pp. 489-523.

¹⁵⁶ Cfr. ancora la provvisione del 1331 in Dorini, *La vendetta privata* cit., p. 65.

¹⁵⁷ “Et puniam eum sicut [...] de homicidio”: *Statuti pistoiesi del secolo XII* cit., B.10, p. 143.

¹⁵⁸ Ivi, B.35, p. 165.

¹⁵⁹ Ivi, B.59, p. 187.

¹⁶⁰ Così, per esempio, nella normativa fiorentina del primo Trecento: cfr. la provvisione del 1331 in Dorini, *La vendetta privata* cit., p. 65.

una “*competens vindicta*”¹⁶¹. A testimonianza ulteriore della generalità del concetto e della diffusione della cultura della vendetta nel conflitto politico in età comunale.

¹⁶¹ Ivi, pp. 63-64.